

Ivano Confortini



Controllo e caccia del cinghiale

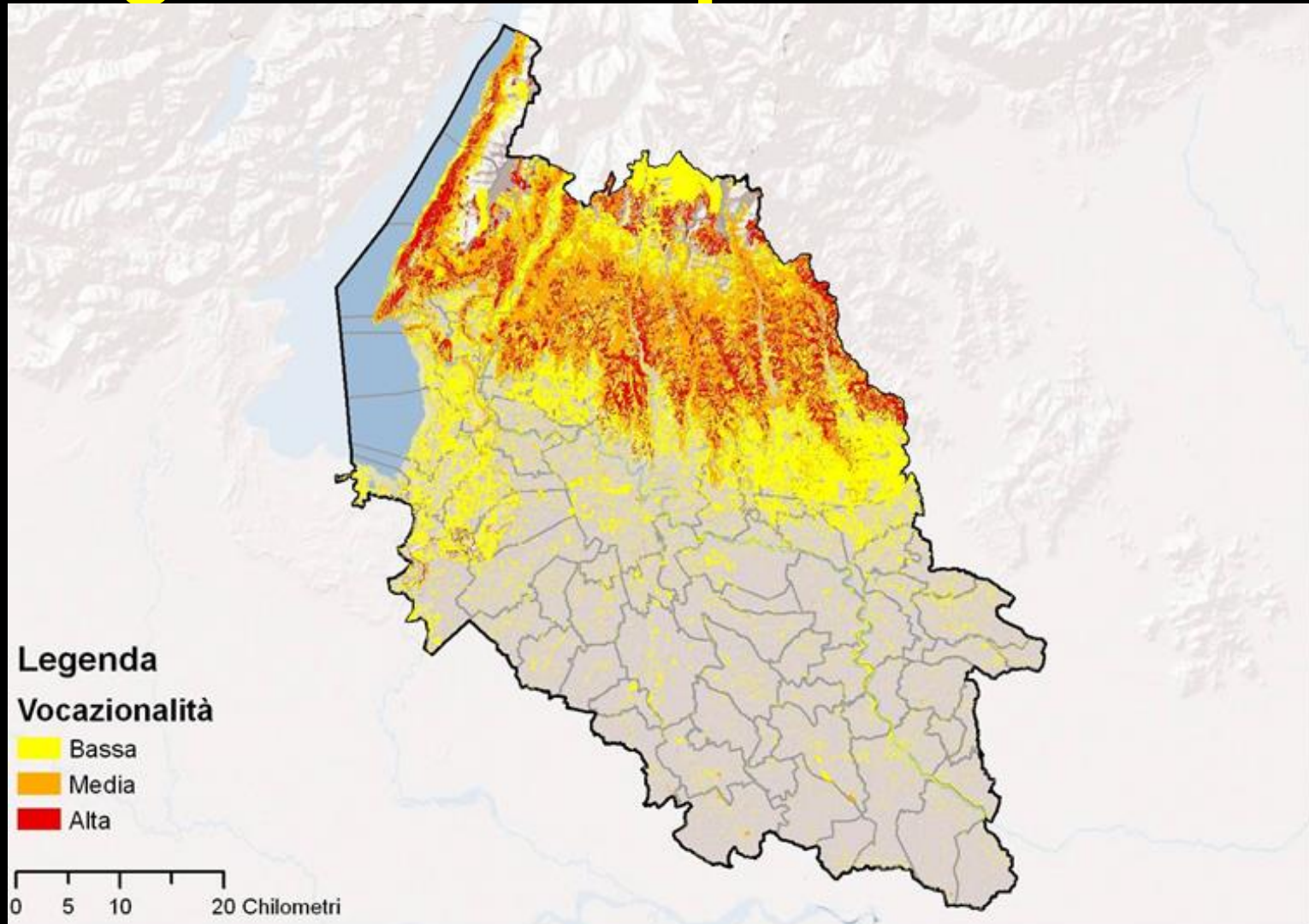
2025

Presenza storica del cinghiale in provincia di Verona

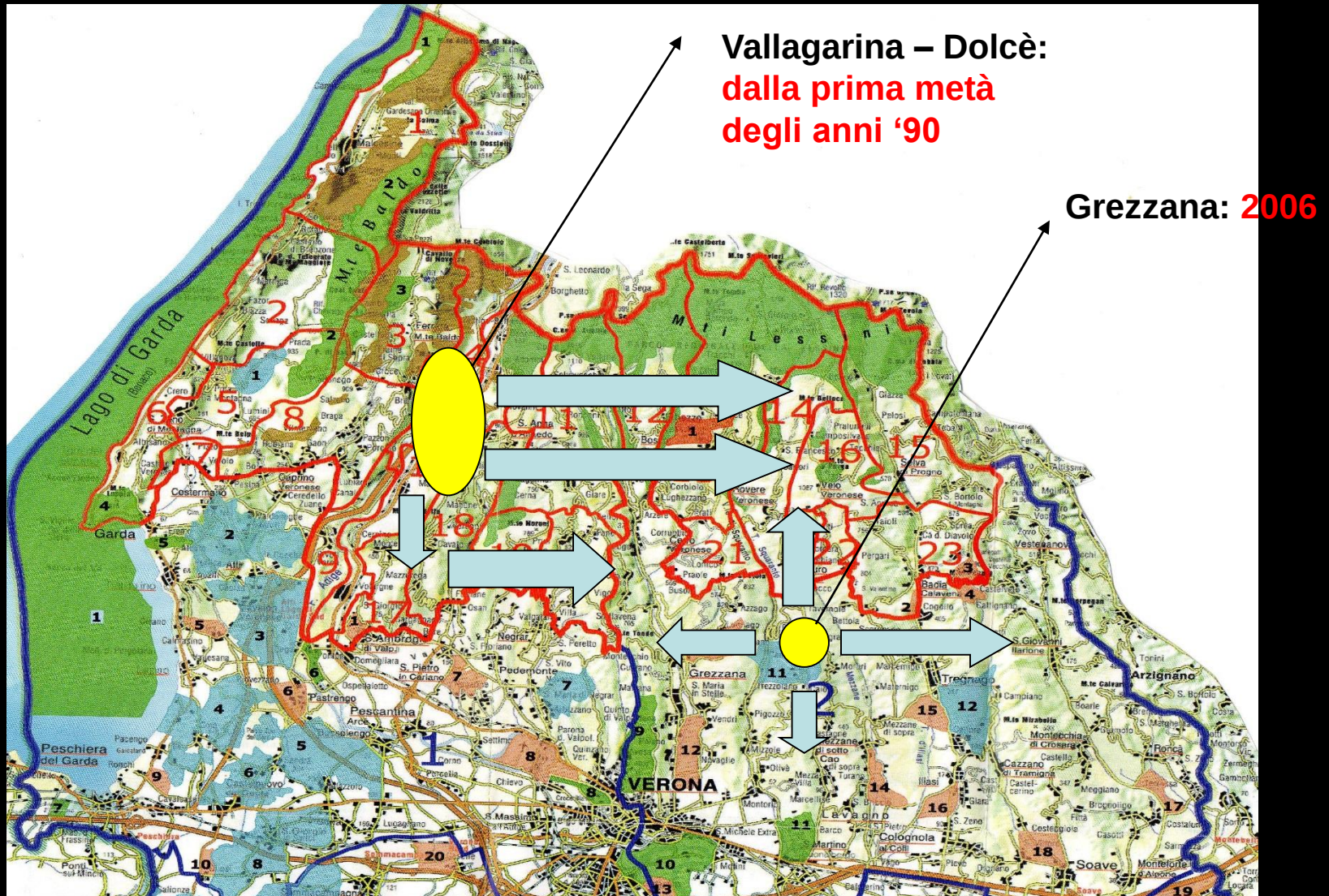
- Il cinghiale era presente in provincia di Verona probabilmente **sino al XVIII secolo** nel fascia dei querceti termofili della **Vallagarina** (Valle dell'Adige) e **nella Lessinia**.
- La specie nel XIV secolo veniva segnalata nella Lessinia e soprattutto in **Valpolicella**.



Carta di vocazionalità del cinghiale della provincia di VR



Areale attuale di distribuzione



Dalla Lessinia al resto della provincia di Verona

- Nel 1999 sono stati effettuati n. 4 abbattimenti di cinghiali (di cui n. 3 incroci) sul **Monte Baldo** nel comune di San Zeno di Montagna.
- Nel 2009 è stato denunciato un incidente stradale causato da un cinghiale in loc. Piovezzano tra Affi e Sona nella **fascia morenica del lago di Garda**.
- Il cinghiale è diffuso anche sul Baldo e sulle colline moreniche del lago di Garda (comune di Sommacampagna e Valeggio sul Mincio), proveniente dalla vicina Lessinia, ma anche a causa di **introduzioni a fini venatori**.
- Recenti segnalazioni di presenza interessano anche la bassa pianura veronese.



In questi ultimi anni si è assistito ad una **forte espansione del cinghiale che ha conseguentemente determinato una serie di problemi.**

Il cinghiale nella provincia di Verona **non è quindi solo una risorsa, ma è anche un problema a causa degli ingenti danni che arreca alle colture agricole e ai prati/pascoli.**

Cinghiale



Gestione del cinghiale



1. La legge statale sulla caccia, la n. 157/1992, stabilisce come gestire le popolazioni di fauna selvatica permettendo la loro convivenza con l'uomo e con le sue attività economiche.
2. La stessa legge individua la **caccia** quale sistema di gestione della fauna selvatica, determinando limiti e prescrizioni alla sua applicazione.
3. Individua nel «**controllo**» il sistema per la difesa dai danni causati dalla fauna selvatica.



**La gestione del cinghiale
è attuata attraverso
l'esecuzione di:**

***Misure di prevenzione dei
danni;***

Misure di dissuasione;

Prelievo in controllo;

Prelievo venatorio.



Prelievo e danni

- Il **contenimento della densità** della specie, mediante abbattimento, non è sufficiente a contenere i danni. La prevenzione rappresenta pertanto una **strategia necessaria** da mettere in atto sempre, sia prima che durante l'attività di prelievo.
- Un prelievo errato con destrutturazione della popolazione determina una **maggiore erraticità dei branchi**, formati da soggetti giovani, con maggiori danni.
- L'uso dei cani, soprattutto in braccata, determina un **aumento degli spostamenti dei cinghiali** e l'occupazione di nuovi territori.
- Il prelievo delle femmine adulte facilita la **dispersione delle femmine giovani e un loro anticipo riproduttivo** (già mature con peso di 30-35 kg).
- Gli abbattimenti devono avvenire nei **periodi in cui si manifestano i danni**.
- Gli abbattimenti devono essere indirizzati prevalentemente nei confronti dei giovani **dell'anno**.



Nei confronti della fauna selvatica è possibile intervenire in due modi diversi:

1. Attraverso la CACCIA
2. Attraverso il CONTROLLO

Benché gli strumenti di attuazione siano simili, si tratta di 2 attività completamente diverse, anche se spesso il risultato è simile.

La CACCIA rappresenta una forma di utilizzo sostenibile della risorsa «selvaggina».

Il CONTROLLO, di contro, è un servizio di «polizia» finalizzato al contenimento di una specie con lo scopo di ridurre i danni dalla stessa arrecati.

Cambiano le motivazioni, i soggetti, le zone, i tempi, i mezzi e i riferimenti normativi



Il cinghiale è specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 gennaio ai sensi dell'articolo 18 della legge statale sulla caccia n. 157/1992, recentemente modificato con legge n. 101/2024 di modifica della legge n. 157/1992.

In selezione il cinghiale è cacciabile per tutto l'anno su parere dell'ISPRA.

Il calendario venatorio regionale tuttavia prevede la caccia del cinghiale unicamente laddove ci siano particolari condizioni e sulla base di un adeguato piano gestionale

Indirizzi regionali per la gestione del cinghiale

La deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 che ha approvato i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie. In particolare individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). Obiettivo gestionale: **ERADICAZIONE** ("tolleranza zero");
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
 - **aree B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";
 - **aree B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

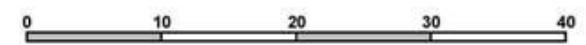


Individuazione della fascia montana e pedemontana per la gestione del cinghiale

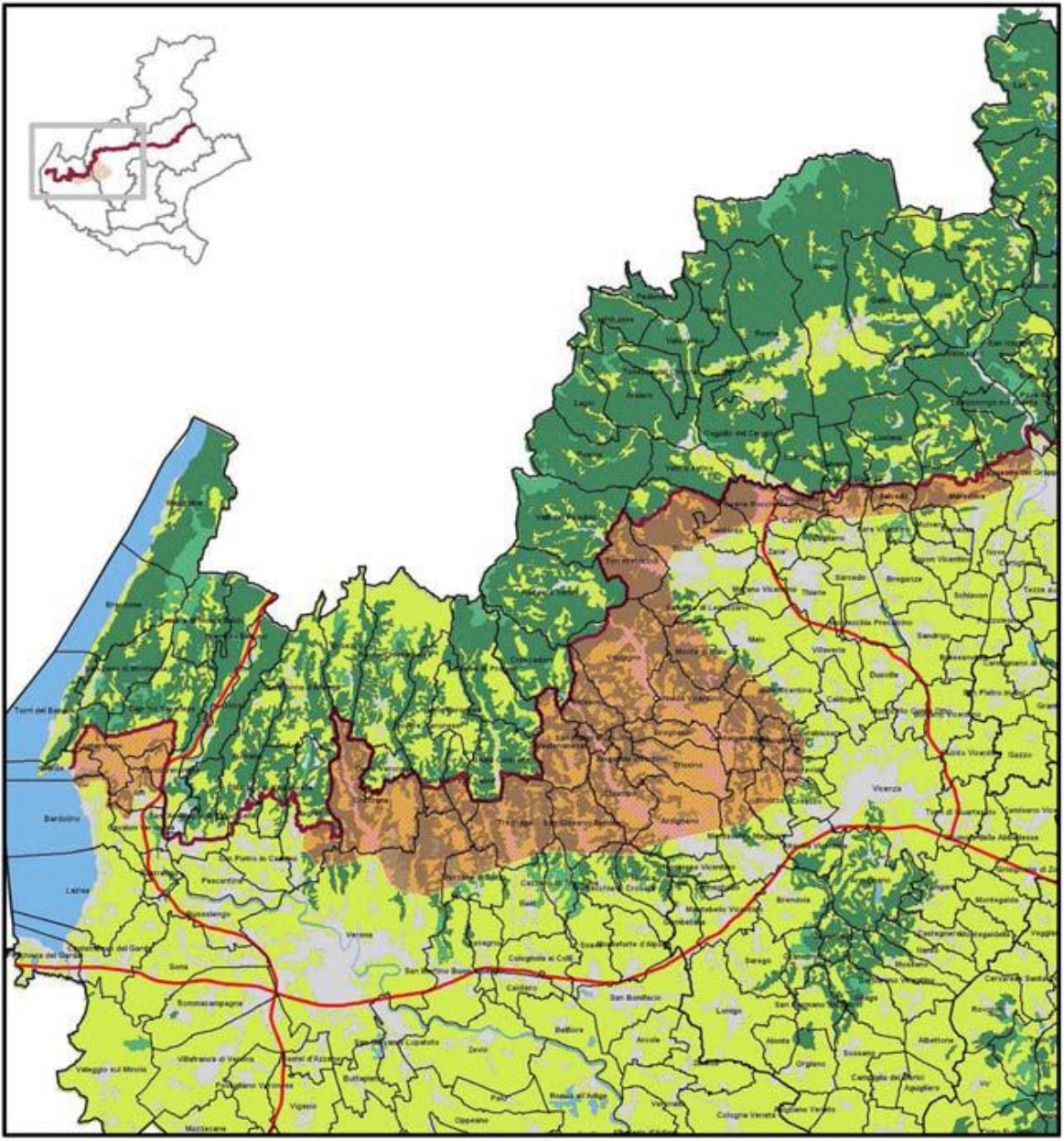


REGIONE DEL VENETO

TAVOLA 4



- Legenda**
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Provincie | Uso del Suolo |
| Comuni | Urbanizzato e non produttivo |
| Linea Alpi | Acqua |
| Fascia pedemontana | Aree Boscate |
| | Aree Cespugliate |
| | Aree Agricole Prati Pascolo |



Gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Veneto

- In conformità alla **DGR 2088/2010** la Provincia di Verona, l'unica in Veneto, ha previsto la **caccia del cinghiale da appostamento e in girata, oltre naturalmente al controllo**. Il prelievo venatorio viene autorizzato annualmente con delibera regionale.
- Nelle altre province è invece previsto il **solo** prelievo in **controllo**: pratica questa comunque consentita anche in provincia di Verona assieme alla caccia.
- Il nuovo PFVR 2022-2027 prevede la possibilità di estendere la caccia del cinghiale, a fianco del controllo, anche nelle altre province in conformità ai principi della DGR 2088/2010 e con le modalità dalla stessa previste rappresentate da: in selezione da appostamento, in girata e alla cerca. **Sono invece attualmente vietate la battuta e la braccata.**
- Il PFVR 2022-2027 prevede tuttavia la possibilità di adottare **altre metodiche di prelievo** del cinghiale in via sperimentale.

Differenza tra “controllo” e “caccia”

- LA CACCIA MIRA ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA SPECIE, MENTRE IL CONTROLLO HA COME OBIETTIVO LA RIDUZIONE DEI DANNI E DELLA SPECIE
- Il controllo **non è assoggettato** alle limitazioni previste dalla normativa per lo svolgimento dell'attività venatoria.
- In particolare durante il controllo **non valgono le limitazioni su distanze, tempi, orari, luoghi, strumenti utilizzati**, previsti invece per l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può naturalmente prevedere limitazioni al fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni.
- Il controllo **non necessita del possesso del tesserino venatorio**: risulta invece obbligatorio il possesso della licenza di caccia e dell'assicurazione, almeno quando si utilizza l'arma da fuoco.

IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

- IL CONTROLLO PUO' ESSERE EFFETTUATE ANCHE NELLE **AREE URBANE**
- IL CONTROLLO PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE NELLE **ZONE VIETATE ALLA CACCIA, PROTETTE E NEI PARCHI**
- IL CONTROLLO PUO' ESSERE EFFETTUATO **NEI PERIODI DI DIVIETO** E NEI GIORNI VIETATI ALLA **CACCIA**
- IL CONTROLLO DEVE ESSERE ATTUATO CON **TECNICHE SELETTIVE** CHE CREINO IL **MINOR DISTURBO E IMPATTO** POSSIBILE ALLE **SPECIE «NON TARGET»**
- IL CONTROLLO PUO' ESSERE INDIRIZZATO ANCHE A **SPECIE PROTETTE** PURCHE' IMPATTANTI E SU **PARERE DELL'ISPRA**
- IL CONTROLLO VIENE SVOLTO DALLE GUARDIE PROVINCIALI E COMUNALI, DAI CARABINIERI FORESTALI E DA **CACCIATORI ISCRITTI AD ATC/CA ABILITATI E AUTORIZZATI**

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

- **Art. 19 della legge statale n. 157/1992;**
- **Art. 17 della legge regionale n. 50/1993**

**IL CONTROLLO VIENE ESERCITATO
CON UNA REGOLAMENTAZIONE
DIVERSA RISPETTO A QUELLA
PREVISTA PER LA CACCIA**

Che cosa si intende per “controllo della fauna”?

- Per **controllo della fauna selvatica** si intende l'adozione di una serie misure gestionali, sentito l'I.S.P.R.A., con lo scopo di **contenerne l'espansione** e, conseguentemente, i danni dalle stesse prodotti alle attività umane.
- In un primo momento dovranno pertanto essere adottate **misure di prevenzione dei danni**, che, qualora si rivelino **inefficaci**, potranno essere sostituite (o integrate) con la **cattura e l'abbattimento** di esemplari della specie impattante (anche nel caso di specie protette), sentito l'I.S.P.R.A.

Quando si effettua il controllo?

1. Per la migliore gestione del patrimonio zoo-tecnico;
2. per la tutela del suolo;
3. per motivi sanitari;
4. per la selezione biologica;
5. per la tutela del patrimonio storico-turistico;
6. per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
7. per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Quando intervenire?

- Il piano di controllo del cinghiale è finalizzato a eliminare o almeno limitare i danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, al patrimonio faunistico, all'ambiente naturale, per prevenire i rischi di diffusione di epizozie negli allevamenti suini e per ragioni legate alla sicurezza e incolumità pubblica.
- Il piano, inoltre, è attivato per la prevenzione della Peste Suina Africana (PSA).

Peste Suina Africana

- La Peste Suina Africana (PSA) è una **malattia virale che colpisce suini e cinghiali, altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, mentre invece non risulta trasmissibile all'uomo.** Nei confronti di questa malattia non esistono attualmente vaccini né cure ed è proprio per questo che la peste suina africana ha gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa.

Peste Suina Africana (PSA)

- Nel **2014** è esplosa un'epidemia di Peste Suina Africana (PSA) in alcuni Paesi dell'Est Europa. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri dell'Unione Europea, tra cui Belgio e Germania, mentre in ambito internazionale è presente in Cina, India, Filippine e in diverse aree del Sud-Est asiatico, raggiungendo anche l'Oceania (Papua Nuova Guinea).
- Da **gennaio 2022** la PSA è stata confermata in diversi cinghiali in **Piemonte**, nella provincia di Alessandria, e **Liguria**, nelle province di Genova e Savona. A partire dal 2022 è stata inoltre riscontrata anche nel **Lazio, Emilia Romagna e in Lombardia**, oltre nella zona nord della **città di Roma**. Precedentemente in Italia la peste suina africana era presente unicamente in Sardegna, dove negli ultimi anni si registra un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica.

Peste Suina Africana

- A seguito del riscontro dei primi casi di PSA in Italia si è reso necessario pertanto **adottare misure urgenti ed indifferibili finalizzate alla sua eradicazione nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento**, allo scopo di salvaguardare la sanità animale e tutelare il patrimonio suinicolo nazionale e dell'Unione Europea, nonché di proteggere le esportazioni di prodotti di origine suina e l'intera filiera produttiva nazionale.

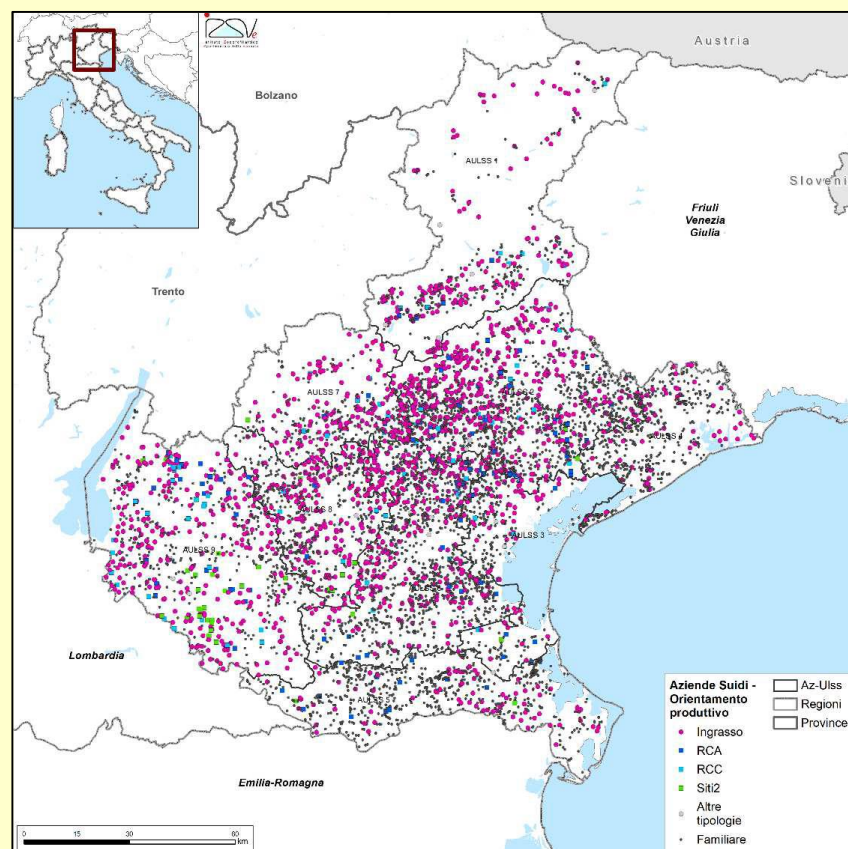
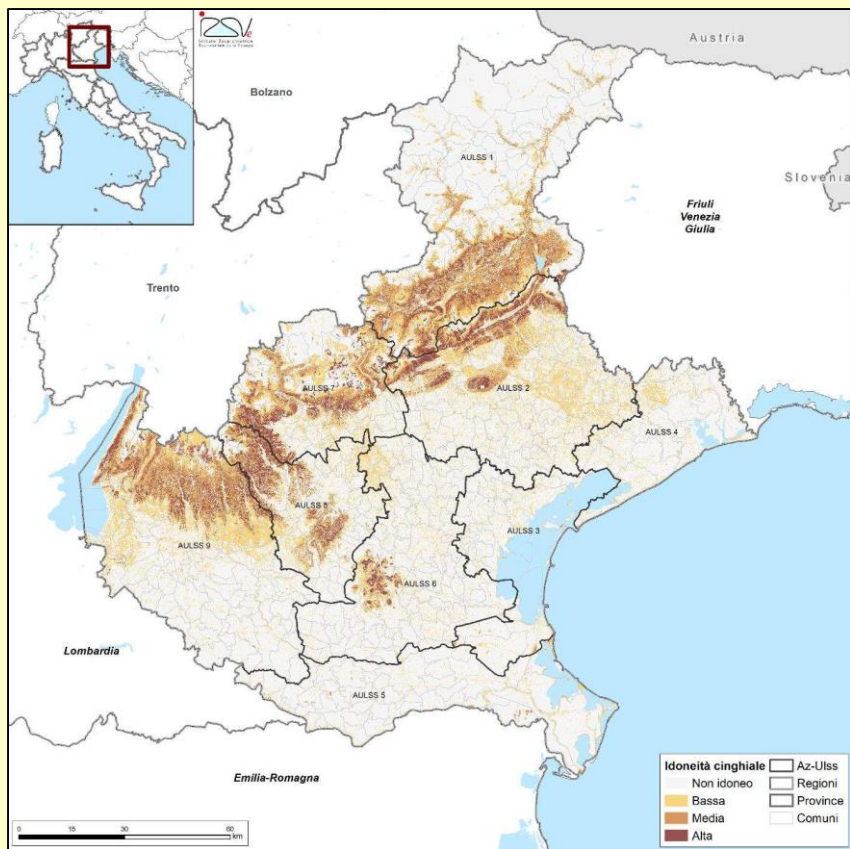
Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana 2022-2027 (PRIU)

- Il Piano è previsto dal DL 17 febbraio 2022 n. 9 come *Piano regionale di interventi urgenti (PRIU)* nei territori che ancora risultano indenni alla malattia Peste Suina Africana (PSA). La malattia **non ha effetti sull'uomo, ma coinvolge tutti i suini domestici e selvatici.**
- Il Piano ha lo scopo essenziale di **ridurre fortemente le popolazioni di cinghiali selvatici** presenti sul territorio della Regione del Veneto, attraverso il controllo e il prelievo venatorio, così di evitare che la specie si possa ulteriormente diffondere, consolidando la sua presenza in aree nelle quali non era stata in precedenza segnalata.

Aggiornamento del PRIU

- Il PRIU è stato adottato dalla Regione Veneto nel 2022 con la DGR n. 712 ed è stato **aggiornato con la DGR n. 251 del 13 marzo 2024** con la quale è stata prevista la figura del «**bioregolatore**» (già individuato nel Piano straordinario di controllo della fauna selvatica) ed inoltre sono state previste le disposizioni specifiche per le **aree protette regionali**.
- Il PRIU aggiornato con la DGR n. 251/2024 ha inoltre dettagliato le **modalità di destinazione delle carcasse e le caratteristiche dei centri di sosta**.

Idoneità ambientale del cinghiale e distribuzione degli allevamenti di suini



Obiettivi del PRIU

Il Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (Sus scrofa) per diminuire fortemente il rischio di introduzione della malattia Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione del Veneto che risulta attualmente indenne. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti numerici nel cinghiale selvatico (primo obiettivo) e la sorveglianza passiva, sia routinaria sia su casi sospetti, volta ad individuare i casi sospetti di PSA sul territorio regionale (secondo obiettivo).

2.1 OBIETTIVI GENERALI (OG)

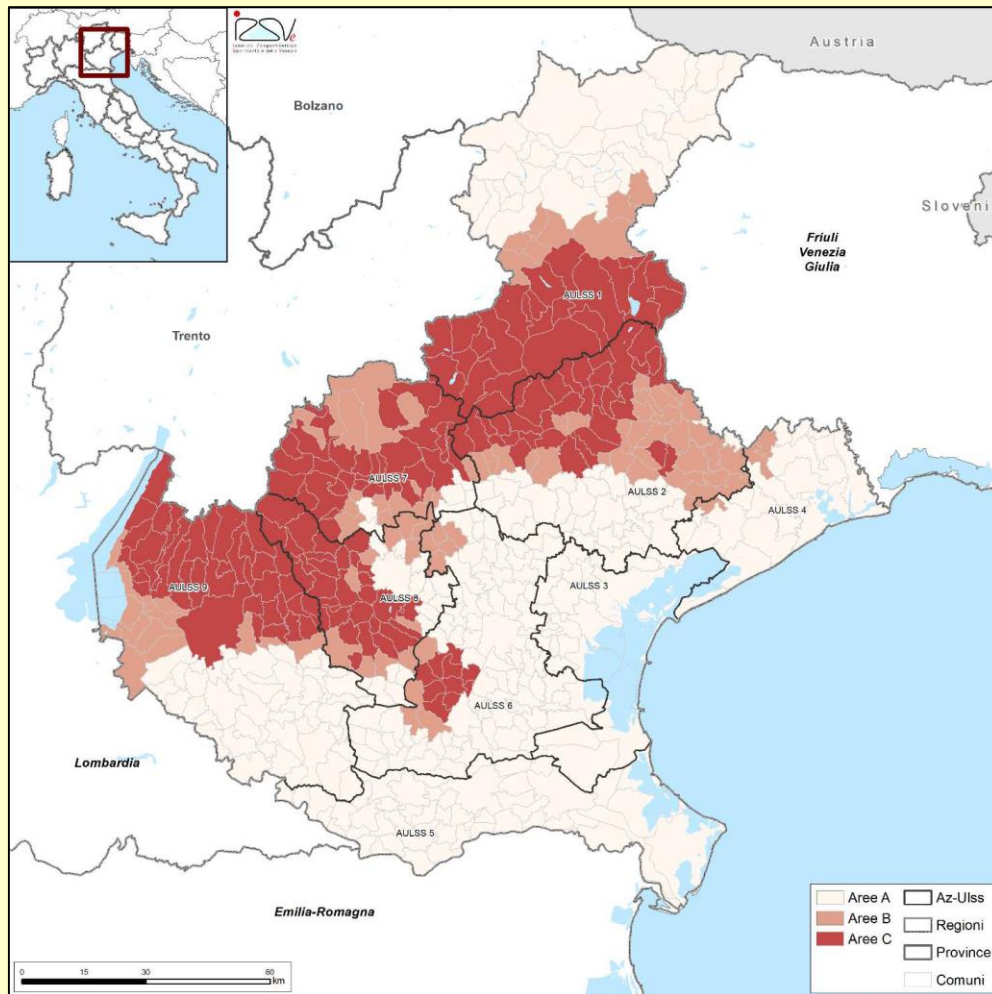
- **OG1:** Contenere e ridurre la consistenza della popolazione di Cinghiale in Veneto nelle aree di presenza consolidata della specie a densità compatibili con le attività agro-pastorali e con le biocenosi naturali presenti ed eliminare o impedire l'insediamento della specie nelle aree in cui non è ancora presente o in cui è incompatibile con il contesto ambientale, economico e antropico;
- **OG2:** Predisporre il territorio regionale a rilevare ed affrontare tempestivamente l'eventuale introduzione della Peste Suina Africana nel cinghiale, garantendo le maggiori possibilità di eradicazione.

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI (OS)

Gli Obiettivi generali sopra definiti vengono declinati nei seguenti Obiettivi specifici:

- **OS1.1:** Aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività di controllo (prelievo) già in essere nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali a presenza consolidata della specie, fissando obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo;
- **OS1.2:** Implementare e attivare il controllo con la finalità di eradicazione nei territori a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali e nazionale in cui la specie è assente o sporadica;
- **OS1.3:** Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio, nonché dei dati di misura dello sforzo e dell'efficienza delle attività finalizzate al controllo, nonché la restituzione dei risultati, a livello regionale e locale, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
- **OS2.1:** Garantire la sorveglianza passiva della Peste Suina Africana;
- **OS2.2** Garantire l'organizzazione preventiva della attività da attuare nel caso di rinvenimento di positività di Peste Suina Africana nel territorio regionale o nelle regioni limitrofe.

Aree di prelievo in controllo e caccia



Le azioni previste sono articolate sul **territorio regionale** rispetto ad aree di prelievo individuate su base comunale distinguendo i Comuni a presenza sporadica o nei quali la **specie risulta ancora assente (Aree A)** da quelle a **presenza consolidata dove la specie presenta le maggiori densità (Aree C) rispetto alle rimanenti (Aree B).**

CACCIA DEL CINGHIALE

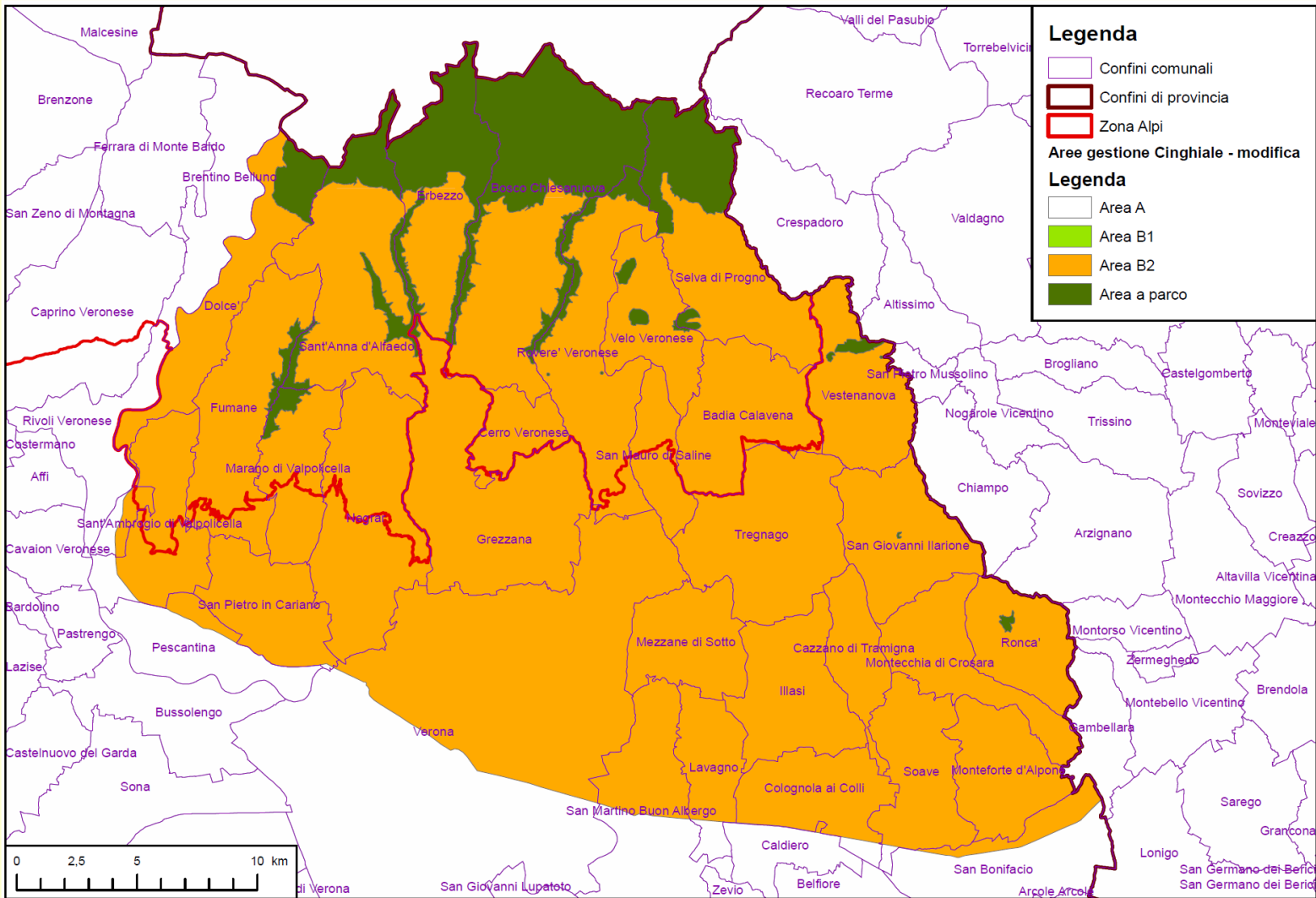
Normativa di riferimento per la caccia del cinghiale

- La caccia del cinghiale è normata in **provincia di Verona** dai seguenti provvedimenti:
- **DGR 2088/2010** che fissa i criteri per la gestione del cinghiale (caccia e controllo) prevedendo l'individuazione di aree a diverse strategie gestionali in relazione agli obiettivi prefissati (gestione, controllo, eradicazione);
- **DGP 71/2014** (ancora vigente nelle more dell'adozione di una regolamentazione regionale) che approva le direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona;
- **DGR annuale** di autorizzazione al prelievo di selezione del cinghiale, al pari degli altri Ungulati.
- **DGR annuale** con la quale sono approvati i regimi sperimentali di prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona per **ciascuna stagione venatoria**.
- **Decreto annuale regionale** di approvazione del **piano di abbattimento** del cinghiale **in selezione da appostamento** per ciascuna stagione venatoria.
- La caccia rientra tra le attività di gestione della specie previste dal PRIU finalizzate al contenimento numerico e alla prevenzione della diffusione della PSA

La caccia in provincia di Verona

- La caccia in provincia di VR è consentita a partire dalla stagione venatoria 2010/2011, dapprima nella sola Lessinia e, successivamente, a partire dalla stagione 2019/2020, anche sul Baldo.
- Il piano di gestione faunistico-venatoria del cinghiale prevede infatti 2 unità gestionali, Baldo e Lessinia, che in questi anni, a seguito dell'incremento della specie, hanno subito importanti aggiornamenti territoriali con l'obiettivo di estendere la caccia anche nelle aree ove prima era consentito il solo controllo.
- La caccia viene svolta sia da appostamento (tutto l'arco dell'anno) che in girata (ottobre-gennaio): sul Baldo viene attualmente privilegiato il prelievo da appostamento al contrario della Lessinia ove risulta decisamente più importante il prelievo in girata.
- Il piano di abbattimento in selezione, come per le altre specie di Ungulati, deve essere sottoposto al parere dell'ISPRA, mentre invece per le altre forme di caccia non risulta necessario (risulta invece necessario il parere annuale sul PRIU).

Unità gestionale «Lessinia»



Legenda: VERDE = Parco della Lessinia, ARANCIO = Area B2 (caccia e controllo).

Fig. 2 – Suddivisione dell'Unità gestionale "Lessinia" nelle Aree sottoposte a prelievo venatorio e/o controllo/eradicazione

Unità gestionale «Monte Baldo»

L'Unità gestionale “Monte Baldo” comprende:

- **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 8 Comprensori alpini e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027: Malcesine, Brenzone del Garda, Torri del Benaco, Brentino Belluno, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese. Alla ZFA è riconducibile anche il territorio del Comune di Rivoli Veronese interessato dalle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, corrispondente all'ex Comprensorio alpino di Rivoli Veronese;
- **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata dai seguenti comuni o parte di essi: Affi, Cavaion Veronese, Bardolino, Garda, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese (tutti appartenenti all'ATC1). Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi.

Modalità di caccia consentite

Attualmente la caccia del cinghiale in Veneto è consentita **solo in provincia di Verona** sulla base di un piano gestionale approvato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della struttura regionale periferica di Verona.

Le tecniche consentite sono:

- *da appostamento in selezione*
- *in girata*

Sistemi di caccia al cinghiale

I sistemi di caccia nei confronti del cinghiale sono numerosi.

Essi tuttavia possono essere suddivisi in **2 grandi categorie**: le **cacce collettive** che presuppongono l'azione contemporanea di più cacciatori, spesso coadiuvati da battitori e da cani, e i **sistemi di caccia individuale** (da appostamento e alla cerca) in cui l'azione venatoria è svolta dal singolo cacciatore senza il concorso di ausiliari.



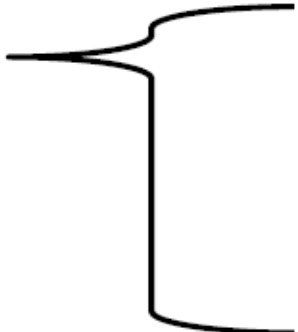
Sistemi di caccia collettiva

- Le cacce collettive sono sostanzialmente basate sullo **scovo forzato degli animali**, i quali vengono **indirizzati verso i cacciatori, che attendono alle poste**.
- Utilizzando tali tecniche, il tiro viene quasi sempre eseguito su **cinghiali in movimento** più o meno rapido e a distanze piccole o medie (da pochi metri ad alcune decine di metri).
- La **velocità di movimento** degli animali risulta in buona misura condizionata dalla **velocità del fronte di battuta o braccata**, che a sua volta dipende dalla rapidità con cui si muovono i battitori e/o i cani.



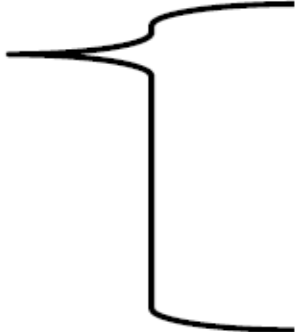
Tecniche di prelievo del cinghiale a confronto

BRACCATA



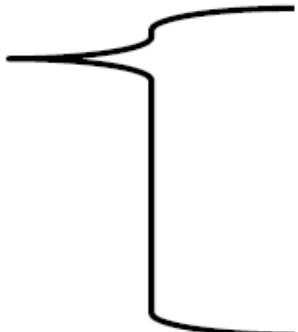
- numero variabile di cacciatori
- numero variabile di cani
- superficie ampia

BATTUTA



- numero variabile di cacciatori
- senza l'uso di cani
- superficie ampia

GIRATA



- pochi cacciatori
- un cane (limiere)
- superficie piccola

CERCA E ASPETTO

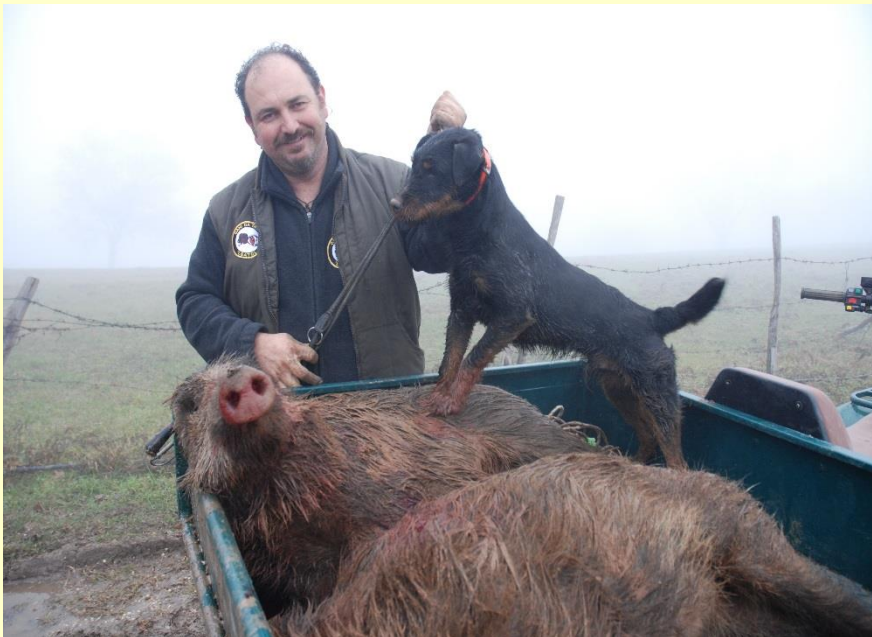


- un cacciatore
- superficie variabile

Operatori abilitati alla caccia



- Il prelievo è consentito esclusivamente ai **cacciatori soci o ospiti** del relativo A.T.C. o Comprensorio alpino.
- Tutti i cacciatori (sia da altana che della girata) devono essere **abilitati alla “caccia di cinghiale”** rilasciata dalla Provincia di Verona/Regione Veneto o altra Provincia/Regione a seguito della frequenza di apposito corso e superamento del relativo esame finale.
- I **conduttori del cane** devono essere **abilitati** anche alla conduzione di cane da limiere e girata. I conduttori non soci o ospiti non possono portare il fucile durante la girata. Attualmente sono circa un migliaio i conduttori abilitati.
- Anche i **cani** devono essere **abilitati**. Attualmente, tuttavia, non sussiste l'obbligo dell'abilitazione del cane, fermo restando che il cane appartenga a determinate razze.



***Prelievo
venatorio da
appostamento
(selezione)***

Prelievo venatorio da appostamento

- Annualmente la struttura regionale competente approva **il piano di abbattimento in selezione da appostamento, su parere dell'ISPRA.**
- Il piano, distinto per le Unità di gestione «Monte Baldo» e «Lessinia», è ripartito in **giovani (<1 anno età) e adulti, maschi e femmine**: 60% femmine + 40% maschi di cui 60% giovani + 40% adulti,
- Per la stagione 2024/2025 (dal 01/08/2024 al 31/07/2025 è stato previsto un piano di abbattimento di 1.050 capi per il Baldo e di 1.000 capi per la Lessinia. Con l'applicazione del PRIU tuttavia non è più previsto un tetto massimo di prelievo.
- Il prelievo selettivo verrà svolto secondo la seguente ripartizione temporale:
 - periodo di caccia: **tutto l'anno su tutte le classi di sesso ed età (PRIU).** Se le femmine risultano accompagnate da giovani, sarà data priorità agli abbattimenti di questi ultimi.
 - giornate di caccia: per **tre giornate alla settimana** ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale;
 - orario di caccia: **da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 24.00**, con possibilità di utilizzo di opportuni strumenti per la visione notturna, esclusivamente per consentire il corretto abbattimento del capo assegnato e non per la sua ricerca, in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo selettivo programmato. Anche nella caccia è consentito l'utilizzo del visore notturno così come previsto dalla recente legge n. 101 del 12/07/2024;
 - il carniere è **di 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali;**
 - Il prelievo è organizzato come per la caccia a Cervidi e Bovidi con capo assegnato, compilazione scheda biometrica, rilascio contrassegno.

Armi e munizioni

- Nel prelievo all'aspetto devono essere utilizzate armi a **canna rigata**, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria, e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm (consigliabili calibri superiori a 7 mm), con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
- I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia al cinghiale, sia all'aspetto che in girata, non possono contenere più di 5 cartucce (DL 91/2014)

Armi e munizioni per il prelievo da appostamento

- E' altrettanto consentito l'uso di fucili basculanti a 2 canne rigate (Express), nonché di fucili a 2 canne, di cui 1 rigata (combinati, Billing) e fucili a 3 canne (di cui 1 o 2 rigate: Drilling), e in tal caso sarà **vietata la detenzione di qualsiasi specie di munizione per canna liscia.**
- Durante le operazioni, da altana e in girata, è vietato detenere e/o utilizzare munizioni spezzate (a pallini).

Accessori del fucile

- Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto devono essere munite di **cannocchiale di mira**.
- E' sempre **vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al transito**, con esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati dalla Polizia provinciale.
- Nelle ore notturne è consentito, da parte del coadiutore, utilizzare una **fonte luminosa** ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono del punto di sparo e il supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto.
- E' **consentito inoltre l'uso del visore notturno** montato sul fucile sia durante la **caccia** che nell'attività di **controllo**.

Punto di sparo

- Il prelievo all'aspetto (caccia e controllo) è consentito da **postazioni fisse o mobili di sparo**.
- I punti di sparo, fissi o temporanei, devono essere obbligatoriamente collocati in modo da risultare **sopraelevati** rispetto al piano di campagna su cui giace il bersaglio.
- Nell'allestimento del punto di sparo dovranno essere adottate tutte le necessarie ed indispensabili **misure di sicurezza**, con particolare riferimento alle possibili traiettorie di tiro.
- Esclusivamente agli agenti della **Vigilanza Venatoria** è consentito **l'utilizzo del tiro con carabina di notte**, con l'ausilio **dell'automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali**.

Autorizzazione all'istituzione dei punti di sparo

- L'istituzione di un “punto di sparo fisso” (appostamento fisso per ungulati), è sempre subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione (consenso) al suo allestimento da parte del proprietario/affittuario del fondo.
- Il responsabile del punto di sparo **autocertifica all'ATC/CA e alla Struttura regionale territoriale** il possesso di tale autorizzazione, allegando l'indicazione della localizzazione precisa della postazione di tiro.
- Per i punti di sparo mobili **non** è necessario il consenso del proprietario del fondo.

Uso di pasture

Nel prelievo all'aspetto possono essere utilizzate solo **pasture a base di sostanze vegetali**: frutta, ortaggi, mais.

E' **vietato** alimentare i cinghiali all'interno e nelle **immediate vicinanze di colture in atto**, fatto salvo consenso del proprietario.

E' vietato realizzare governe che non siano finalizzate alla **prevenzione dei danni**.



Legge statale n. 221/2015 «Collegato Ambientale»

Prelievo di selezione del cinghiale

- Con legge n. 221/2015 è stato stabilito, sia **il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale**, ad eccezione delle AFV e delle AATV adeguatamente recintate, sia soprattutto il **divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.**
- L'ISPRA si è espresso positivamente alla possibilità di **foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo durante il prelievo venatorio di selezione del cinghiale.**
- Il foraggiamento effettuato nell'ambito della caccia del cinghiale deve tuttavia sottostare ad alcune restrizioni, affinché lo stesso **non diventi causa di incremento della specie**: a) solo a base di sostanze vegetali, b) i punti di foraggiamento dovranno essere limitati a non più di 2 per kmq, c) massimo 1 kg di mais/giorno per sito; d) foraggiamento non prolungato e limitato al solo periodo degli abbattimenti.



IRPLUS

05.13.2012 02:19:06

23

017°C 063°F

Denuncia dell'uscita

1. L'uscita all'aspetto (sia punto fisso che mobile) deve essere **denunciata** attraverso l'imbucatura del tagliando (inizio e fine intervento, numero dell'appostamento, ecc..), come per gli altri Ungulati.
2. Previo accordo con la Polizia provinciale è possibile comunicare l'uscita anche con metodiche digitali (messaggi SMS, watshapp, ecc...).
3. Nel caso della girata va **imbucata** l'apposita scheda solo all'inizio. Sulla scheda sono indicati tutti i nominativi dei partecipanti.
4. Nel caso di uscita da **postazione di tiro mobile**, il tagliando dovrà essere accompagnato dalla indicazione puntuale della localizzazione dell'appostamento.
5. Alla consegna dei tagliandi provvede l'ATC/CA o AFV.

Contrassegno e scheda biometrica

1. Ad ogni capo abbattuto, sia da appostamento che in girata, deve essere apposto il **contrassegno in plastica** numerato nel garretto della gamba sinistra, nonché deve essere compilata la relativa **scheda biometrica**.
2. Le procedure sono le stesse previste per la caccia di selezione agli Ungulati Cervidi e Bovidi.
3. Nel prelievo del cinghiale da appostamento **non è previsto l'accompagnatore**, a differenza che per le altre specie di Ungulati.

Normativa regione in materia di appostamenti per Ungulati

- Con leggi regionali n. 20/2015 e 25/2016 la materia relativa agli «appostamenti di caccia» è stata normata definitivamente.
- Gli appostamenti agli Ungulati sono stati classificati quali «**appostamenti precari**» purchè siano in possesso di determinate caratteristiche.
- La normativa stabilisce, in particolare, che gli appostamenti per gli Ungulati realizzati **interamente in legno**, con **piano di calpestio**, ovvero di appoggio, posto al massimo a 9 m dal piano di campagna, di **altezza massima** di 12 m, che abbiano una superficie del piano di appoggio non superiore a 3 mq e che siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento, abbisognano solo della comunicazione al comune (DIA) mentre invece non abbisognano dell'autorizzazione paesaggistica.
- La normativa non fa riferimento però **all'attività di controllo** che tuttavia per analogia dovrà tener conto delle sopracitate caratteristiche.



Strutture precarie

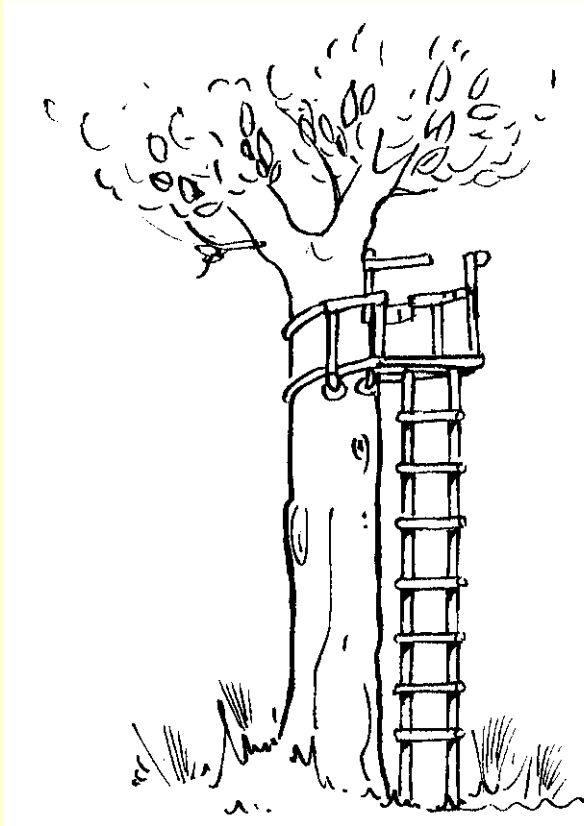
1. **La DGR 28 ottobre 2013 n. 1987, in particolare, ha definito cosa si intende per «STRUTTURE PRECARIE/TEMPORANEE».**
2. Si tratta di opere di agevole rimovibilità, le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di **ostacolo ad una agevole e rapida rimozione.**
3. Non devono quindi comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non devono alterare il terreno su cui viene installata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale.
4. Non devono possedere allacciature al servizio di luce, acqua, riscaldamento e scarico delle acque.....e devono essere prive di qualsiasi tipo di recinzione.
5. **Per precarietà si intende anche che devono essere allestite non prima di un mese dall'inizio della caccia per essere rimosse entro il mese successivo la chiusura della caccia.**



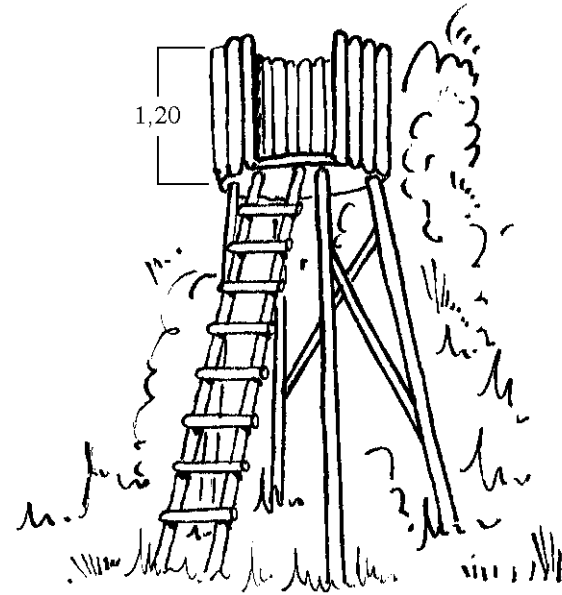
- In caso di appostamento per ungulati con caratteristiche diverse rispetto a quelle elencate nella precedente slide è necessario il rilascio della **CONCESSIONE EDILIZIA** da parte del Comune, nonché della **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**
- Le strutture regionali territoriali identificano, d'intesa con gli ATC e i CA, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle Province (ora Regione) non possono essere utilizzati a fini venatori.



Appostamenti per ungulati



Struttura reticolare (superficie non continua) in legno a forma regolare e senza copertura rigida, costruita ed addossata ad un albero svolgente funzioni statiche.



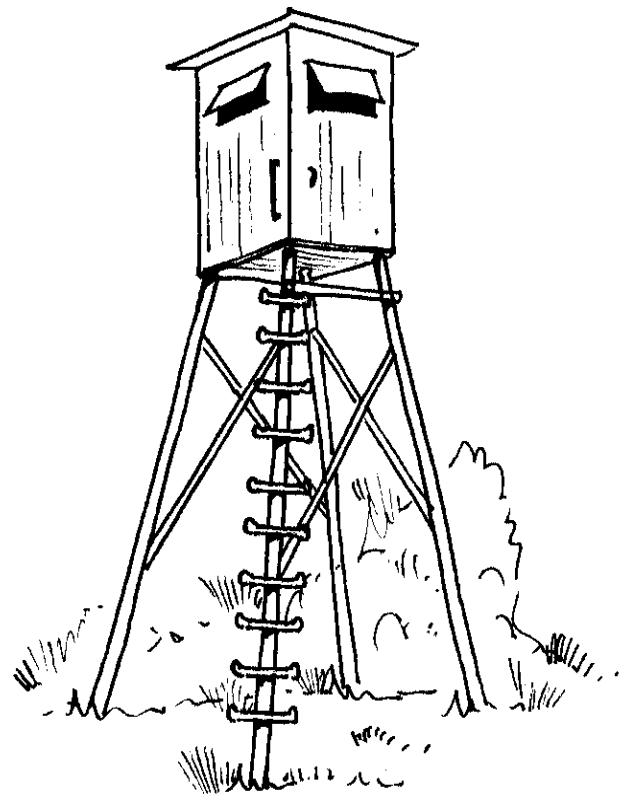
Struttura autoportante in legno senza copertura rigida a pareti continue (tamponate) di altezza non superiore a m. 1,20.



Appostamenti per ungulati



Postazione predisposta attraverso la giusta posizione di elementi in legno (tavole o tronchetti) su rami di albero senza realizzazione di strutture reticolari o continue e senza copertura rigida.



Struttura autoportante in legno chiusa su sei lati.



Punto fisso di sparo



Identificazione dell'appostamento



Altane e appostamenti



Postazione di tiro sopraelevata



modelli di tre stand



Posizioni di tiro statiche e dinamiche



Traiettoria di sparo

Finden des richtigen Anschusses beim Beschießen
eines Stückes in der Rotte,
wenn es nicht am Anschuß liegt.



Distanze tra appostamenti

- Devono essere posizionati nel rispetto delle distanze previste dalla **legge 157/92** e ad una **distanza non inferiore a 100 m dal confine delle oasi e degli istituti venatori privatistici** (nessuna distanza è invece prevista dalle ZRC).
- Le postazioni di tiro utilizzate contemporaneamente devono essere poste ad una distanza superiore a **500 m in linea d'aria**: tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche.
- Durante le operazioni di prelievo sulle vie d'accesso nel raggio di 150 m dall'appostamento, devono essere posizionate **apposite tabelle**.

***Prelievo
venatorio in
girata***

Girata: la «storia» di Verona



Il territorio della Lessinia risulta molto «intricato» a causa della presenza di una **fitta boscaglia, inframmezzata da poche radure**, aspetto questo che rende particolarmente **complesso l'utilizzo del limiere alla lunga.**

Questa caratteristica ambientale inoltre rende poco redditizio l'utilizzo di un solo cane.



TUTTO QUESTO, ASSOCIATO ALLE FORTI PRESSIONI ESERCITATE DAI CACCIATORI A LIVELLO POLITICO, HANNO INDOTTO LA PROVINCIA AD AUTORIZZARE L'UTILIZZO DI 2 CANI, OGNUNO CON IL PROPRIO CONDUTTORE, PREVEDENDO LA FUSIONE DI 2 GIRATE

La girata: storia

Tra le varie forme di caccia collettiva vi è anche la «**girata**»: una tecnica di origini mitteleuropee che incominciò a diffondersi in Italia solo a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso.

L'uso del singolo segugio, tenuto al guinzaglio lungo, per rilevare le tracce della grossa selvaggina, risale probabilmente all'età classica: **Plinio il Vecchio nel 77-78 d.C. parlava di un cane che «...cerca ogni traccia e la segue, tirandosi dietro il cacciatore che l'accompagna fino alla fiera....».**

Nel medioevo le testimonianze di questa tecnica di caccia sono numerose. Così il **cane che segnala la traccia recente della selvaggina, ma non viene utilizzato direttamente per scovarla e forzarla,** viene chiamato «**limiere**», mentre il suo conduttore «**le valet du limiere**».

Il termine girata comparve nella letteratura italiana per la prima volta negli **anni '30 per venire descritta come «caccia praticata senza l'impiego di alcun cane».** Ad oggi costituisce una pratica ancora poco utilizzata, rispetto alla braccata.

La girata, in realtà, va intesa come una «**caccia con pochi fucili e pochissimi battitori con un unico cane tenuto in cinghia**».



Fase 1: tracciatura

Il reperimento della **traccia calda** dei cinghiali può avvenire partendo dai danni fatti durante la notte o verificando i passaggi recenti sui trottoi abituali



Disposizione delle poste



Il conduttore, prima di iniziare la girata, **dispone i cacciatori in posta**, in modo da **permettere il controllo di uno o più trottoi** che i cinghiali utilizzano per entrare ed uscire dai luoghi di rimessa



Fase 2: forzatura dei cinghiali



Questa fase consiste nel forzare i cinghiali facendoli **spostare dai nascondigli diurni verso le poste** (collocate dopo la fase 1) lungo i loro passaggi abituali precedentemente individuati



Cane limiere e cane da girata

Il cane limiere, per sua natura, è un cane fortemente specializzato, che, tenuto al guinzaglio lungo dal proprio conduttore, viene utilizzato per reperire la traccia notturna dei selvatici.

Il limiere deve reperire le tracce del passaggio del selvatico, per risalirle fino a trovare i covi dei cinghiali, senza dar voce per non allarmare l'animale.

Solitamente lo stesso cane è utilizzato per forzare i selvatici alle poste, pertanto necessita di buon naso ma anche grinta, determinazione e gran voce: il cane che svolge sia la tracciatura che la forzatura dei cinghiali è definito «cane da girata».



Siti di applicazione della girata

La girata va effettuata preferibilmente nelle **aree boscate** frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la **vegetazione particolarmente densa** impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema del prelievo all'aspetto.

Modalità di svolgimento

Nel controllo la girata va effettuata con un **unico cane** abilitato portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio, detto “**lunga**” di 8-10 m, nonché di **non più di 12 poste** collocate presso i punti di passaggio dei cinghiali.

Nella caccia è invece possibile l'utilizzo di 2 cani e di due conduttori (un cane per conduttore) e i cani possono essere anche privi di abilitazione purchè appartenenti a determinate razze.



Modalità di svolgimento della girata in attività venatoria

- In deroga alle distanze tra una girata e l'altra, fissate per ragioni di sicurezza, è consentito lo svolgimento della girata anche con l'utilizzo di **2 cani** condotti ciascuno dal **proprio conduttore**. In tal caso i 2 conduttori devono però **coordinarsi** tra loro. Nel caso di controllo, invece, è consentito l'uso di un solo cane abilitato.
- In questi casi il numero di **operatori alle poste è fissato ugualmente a 12**, ai quali aggiungere i 2 conduttori.
- Nelle girate con 2 conduttori/2 cani non è previsto infatti alcun operatore di supporto agli stessi.
- **Nel controllo non è previsto l'uso di 2 cani in girata.**



Conduuttori di cane limiere

- Il conduuttore di cane limiere deve essere in possesso, oltre che dell'abilitazione alla conduzione del cane limiere, anche dell'abilitazione di cacciatore di cinghiale e coadiutore nel controllo del cinghiale, rilasciata dalla Provincia di Verona/Regione del Veneto o da altra Amministrazione provinciale/regionale.
- Sono riconosciute le abilitazione a conduuttore di cane limiere ottenute in altre Regioni, purchè ottenuta sulla base del programma ISPRA.
- Il conduuttore di cane limiere (così come il cacciatore/coadiutore) deve essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, assicurazione e iscrizione all'istituto venatorio (se in possesso di fucile).

Conduuttori di cane limiere

- Il conduuttore di cane limiere deve essere in possesso, oltre che dell'abilitazione alla conduzione del cane limiere, anche dell'abilitazione di cacciatore di cinghiale e coadiutore nel controllo del cinghiale, rilasciata dalla Provincia di Verona o dalla Regione del Veneto, a partire dal 01/10/2019.
- L'abilitazione è ottenuta a seguito della frequenza di apposito corso di durata non inferiore a 18 ore, di cui almeno 4 di esercitazioni pratiche, e del superamento della prova d'esame innanzi ad una commissione regionale. Nelle more della riorganizzazione dell'abilitazione a livello regionale, permangono in vigore sia l'abilitazione per il cacciatore di cinghiale che per il conduuttore cane limiere, previste dalla Provincia.
- L'abilitazione è indirizzata ai cacciatori residenti in provincia di VR e ai cacciatori residenti in un ATC/CA/AFV veronese.
- Sono riconosciute le abilitazione a conduuttore di cane limiere ottenute in altre Province/Regioni, purchè rilasciata sulla base del programma ISPRA.
- Il conduuttore di cane limiere (così come il cacciatore/coadiutore) deve essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità.

Conduuttore di cane limiere

- Il conduuttore di cane limiere (o eventualmente il capocaccia) organizza e dirige la squadra: assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa.
- In caso di assenza del conduuttore la responsabilità organizzativa, nonché tutte le incombenze stabilite, compete al **viceconduuttore** o al capocaccia, fermo restando l'obbligo della presenza di un conduuttore abilitato durante la girata.
- Prima di iniziare la girata, il conduuttore deve informare tutti i cacciatori alle poste sulle necessarie norme di sicurezza da adottare durante le operazioni.

Conduuttore del cane limiere nell'esercizio della caccia

- Il conduuttore può anche **non essere iscritto all'ATC/CA** (socio o ospite) purchè sia abilitato alla caccia del cinghiale e sia abilitato alla conduzione di cane limiere e, comunque, **non potrà essere armato**.
- Il conduuttore può essere **affiancato** da un **cacciatore** abilitato **armato** di fucile.
- Nel caso di girata con 2 conduuttori/cani non è previsto l'affiancamento di altri operatori, se non di quelli alle poste.

Supporto al conduttore



Il conduttore del cane può essere affiancato da **un coadiutore eventualmente armato** o da un altro **conduttore di cane limiere** (eventualmente anch'esso armato), fermo restando il **limite massimo di 13 operatori** complessivi per girata.

Il supporto non è invece previsto in caso di girate con 2 conduttori/2 cani.



Unità cinofila provinciale

- Il conduttore abilitato con il suo cane abilitato costituiscono una “**unità cinofila provinciale da limiere**”.
- E' istituito l'apposito Albo provinciale delle “unità cinofile da recupero e da limiere”.
- Ad ogni unità cinofila viene rilasciato un **tesserino identificativo**.
- Nella fase di prima attivazione delle girate il conduttore abilitato può utilizzare eccezionalmente cani abilitati (anche non abilitati in deroga) appartenenti ad altri conduttori.
- I conduttori abilitati con soggetti giovani in addestramento o con soggetti già abilitati possono **detenere materiale biologico** come pelli, teste, arti, sangue, degli Ungulati oggetto di caccia, secondo le vigenti leggi, per preparare i propri ausiliari.

Abilitazione del cane limiere.....e da traccia

L'abilitazione del cane limiere è subordinata al superamento, con la qualifica di “idoneo”, di una prova di valutazione da un giudice ENCI per prove da traccia in superficie e riporto, **fatta alla lunga**, da svolgersi in una prova organizzata dalla Provincia o da una organizzazione cinofile con consenso della Provincia, nei confronti solo delle razze specifiche per limiere.



L'abilitazione del cane è possibile solo dopo che il conduttore è stato abilitato e ha preparato il cane per le prove

Canì iscritti al L.O.I.

- *L'abilitazione per i cani limiere è indirizzata ai cani iscritti al L.O.I. che rientrano nel gruppo VI, cioè tutti i segugi, più i bassotti e i terrier, gruppi III e IV.*



Prova di valutazione del cane

- La prova di valutazione viene effettuata dopo che il conduttore ha conseguito l'abilitazione ed ha preparato il cane, esclusivamente nei confronti delle razze specifiche per limiere.
- Il cane può essere ammessa alla prova pratica solo quando avrà almeno **12 mesi d'età**.
- In alternativa il cane viene abilitato qualora risulti in possesso del “**Brevetto di cane limiere**”, ottenuto alla lunga e non in recinto, con presenza di altri Ungulati, come dimostrato dalla registrazione sul libretto di lavoro in una prova ENCI e per il sangue con la valutazione minima di “molto buono”, in una prova su traccia artificiale (datato non più di 24 mesi prima) come desunto dallo specifico libretto di lavoro ENCI.

Durata delle abilitazioni

- La durata dell'abilitazione del conduttore è “a vita”, quella del cane limiere è di 3 anni.
- L'abilitazione per il cane limiere si considera rinnovata se lo stesso ha fatto almeno 6 interventi comprovati in 3 anni: in caso contrario dovrà ripetere l'abilitazione con un giudice ENCI.

Abilitazione del cane limiere

- Il cane limiere deve essere in possesso **dell'abilitazione specifica** in prove di lavoro valutate da un giudice ENCI, secondo le modalità stabilite dalla Provincia, o in prova ENCI su cinghiale “a singolo” nelle strutture autorizzate e secondo il regolamento ENCI.
- A partire dall'entrata in vigore del nuovo **PFVR 2022-2027 (01/02/2027)** tutti i cani utilizzati durante la girata in devono essere abilitati. Dal 2010 è tuttavia stata prevista la deroga all'obbligo dell'abilitazione del cane, purchè appartenente a determinate razze.

Canì limiere utilizzabili



Bassotto tedesco

Annoveriano



Segugio bavarese



Dachsbracke

Cani limiere utilizzabili



Jagdterrier



**Bassetto fulvo
di Bretagna**



Golden retriever



Segugio tirolese

Compiti del conduttore di cane limiere

- Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il capocaccia devono avere cura che il cane **operi all'interno della zona assegnata** senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a oasi, ZRC e zone di rispetto.
- Gli operatori alle poste devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a **50 m dal confine** di tali istituti.

Armi e munizione per la girata

Nel prelievo in girata possono essere utilizzati anche fucili con **canna ad anima liscia**, basculanti e semiautomatici, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20 con massimo di **3 colpi negli ATC** e di **2 colpi nei Comprensori alpini**, con **divieto di detenzione e utilizzo di munizioni spezzate**.

Le armi a canna rigata potranno essere prive di cannocchiale



Distanza tra girate

Tra una girata e l'altra deve esserci una distanza di almeno **1,5 km in linea d'aria**: tale distanza può essere ridotta in presenza di barriere o in caso di coordinamento tra 2 conduttori.



Tabellazione dell'area

Lungo le **vie di accesso** alla zona ove vengono effettuate le girate devono essere collocate **opportune tabelle segnaletiche**.



Modalità di svolgimento di girate



Nel caso di operazioni in corrispondenza di confini tra istituti venatori e di protezione diversi, le girate dovranno essere effettuate **conducendo il cane a partire dal confine verso l'interno** del proprio istituto e non viceversa, al fine di evitare che il cane, qualora non bloccato alle poste, finisca all'interno dell'istituto confinante.

Organizzazione del prelievo

- La Struttura regionale territoriale **assegna i capi oggetto di prelievo selettivo**, distinti per sesso e classe, ai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico venatorie interessate.
- Per il prelievo in **girata**, invece, **non** è previsto un piano di abbattimento.
- **I Comprensori alpini, AA.TT.C. e A.F.V. organizzano l'attività e assegnano poi i capi ai cacciatori abilitati** nel caso di prelievo all'aspetto.
- E' compito loro **assegnare le zone** alle squadre.
- Le assegnazioni ai cacciatori tengono conto della graduatoria di merito come per la caccia di selezione agli ungulati.
- Al cacciatore autorizzato viene rilasciato il **contrassegno in plastica e gli appositi tagliandi da imbucare per l'uscita, nonché la scheda biometrica** da compilare in caso di abbattimento.

Organizzazione del prelievo venatorio

- In caso di girata ogni squadra organizza in modo **autonomo le uscite** le uscite nella zona assegnata dall'ATC/CA.
- Dopo l'abbattimento il capo è stato **contrassegnato con apposita fascetta**; è stata poi compilata la relativa **scheda biometrica** contenente i principali dati morfometrici del capo.
- Sul capo abbattuto devono essere prelevate le mandibole per la determinazione dell'età.
- Le **schede di abbattimento** **devono essere compilate dal cacciatore o conduttore** (o da personale all'uopo formato individuato dall'istituto venatorio) per essere inoltrate al Comprensorio, A.T.C. o A.F.V. (ogni 15 gg). Periodicamente dovranno essere inoltrati alla Struttura regionale territoriale i dati relativi al prelievo effettuato in ciascun istituto.
- Il **recupero dei capi feriti** viene effettuato da personale abilitato con le modalità già previste per il controllo del cinghiale e per gli altri Ungulati (Cervidi e Bovidi).
- **Le carcasse dei capi abbattuti appartengono al cacciatore** e non alla Regione come nel caso di attività di controllo. Non è previsti quindi alcun passaggio al Centro di lavorazione.

Gli ATC e i Comprensori alpini devono **garantire ai soci richiedenti in possesso dei necessari titoli abilitativi, la possibilità di praticare la caccia organizzata a squadre secondo **principi di uguaglianza**. In presenza dei requisiti richiesti non potrà pertanto essere impedito lo svolgimento del prelievo all'aspetto e in girata.**

Iscrizione della squadra

1. Entro 30 gg prima dell'inizio della caccia l'ATC/CA acquisisce la **domanda di iscrizione** della squadra.
2. La domanda contiene i nominativi del conduttore e degli operatori alle poste.
3. La squadra deve essere composta da un numero **minimo di 20 componenti** (limite non previsto per i Comprensori).
4. Il cacciatore può aderire ad una sola squadra all'interno dell'ATC di appartenenza.
5. Può essere ammesso fino ad un **max di 3 componenti occasionali** per squadra, purchè in possesso dei requisiti richiesti.
6. Per le AFV valgono i propri regolamenti interni.

Organizzazione delle girate

1. L'ATC/CA acquisisce le **domande di iscrizione** della squadra di girata.
2. L'ATC/CA **verifica** il possesso dei titoli dichiarati dai cacciatori.
3. L'ATC/CA **assegna la zona** ad ogni squadra. In tutto il territorio dell'Unità gestionale individuata dalla Regione è consentito lo svolgimento delle girate, fatte salve ragioni di sicurezza.
4. Ogni **squadra organizza in modo autonomo** le uscite provvedendo solo alla denuncia dell'uscita.
5. L'ATC/CA rilascia al conduttore i **contrassegni**.
6. L'ATC/CA trasmette alla Struttura regionale territoriale/Corpo di Polizia provinciale la documentazione relativa alla **composizione di ciascuna squadra**.

Le squadre, al fine di provvedere al proprio sostentamento, con particolare riferimento al mantenimento dei cani limiere, possono prevedere la possibilità della partecipazione economica alle spese sostenute, da parte dei propri componenti, fermo restando che la stessa dovrà essere del tutto volontaria e non dovrà avere fini di lucro

Rendicontazione: indispensabile sia in caso di caccia che di controllo

**L'ATC/CA e AFV
deve acquisire le
schede biometriche
dai cacciatori o dal
conduttore per la
rendicontazione pe-
riodica (**ogni 2 mesi**)
alla Regione.**



Controllo del cinghiale

PRIU: Controllo nelle zone A e B di presenza consolidata del cinghiale

Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): fissazione di obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo per Comprensorio Alpino / Ambito Territoriale di Caccia.

Descrizione: definizione degli obiettivi quantitativi di prelievo annuale in regime di controllo per ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), Comprensorio alpino (CA) ed Ente gestore delle Aree Naturali protette, in misura **non inferiore al 120% annuale rispetto ai prelievi realizzati nel 2021**. I prelievi complessivi annuali dovranno quanto più possibile rispettare il **rapporto 6 a 4 tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12 mesi), e, tra questi ultimi, il rapporto 65% a 35% tra femmine e maschi**. Per ciascun Ente, vengono individuati 1 o più operatori istituzionali incaricati del coordinamento delle attività dei selecontrollori e dell'attuazione diretta dei prelievi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi annuali quantitativi e qualitativi.

Indicatore efficacia:

- Capi abbattuti [N./km²]: >10
- Rapporto femmina / maschi: ~ 65% / 35%
- Rapporto giovani / adulti: ~ 6/4

Priorità: Alta

PRIU: Obiettivi di prelievo nelle zone A e B di presenza consolidata del cinghiale

Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale (Aree B e C): ricognizione annuale dei selecontrollori incaricati e fissazione degli obiettivi personali di prelievo.

Descrizione: Per il raggiungimento di tali obiettivi gli Enti interessati, anche in collaborazione con gli Organi di gestione degli Ambiti Territoriale di Caccia - Comprensori Alpini e con gli Enti gestori delle Aree Naturali protette, effettuano la ricognizione annuale dei selecontrollori disponibili alle attività di controllo per l'anno solare, e provvedono all'assegnazione degli obiettivi minimi di prelievo da altana/punti sparo/in selezione, anche alla luce dei risultati conseguiti l'anno precedente. L'obiettivo minimo annuale per selecontrollore non può essere inferiore a tre capi, di cui almeno due femmine. Nel caso in cui il numero di selecontrollori locali non sia sufficiente a coprire l'obiettivo quantitativo locale, l'eccedenza viene coperta attraverso l'utilizzo di chiusini/recinti di cattura.

Indicatore efficacia:

- capi abbattuti per selecontrollore [N. tot abbattimenti/Soggetti abilitati] ≥ 3
- femmine abbattute [N.] $\geq 60\%$

Priorità: Alta

PRIU: Controllo nelle aree non vocate

Azione G3: Attività di controllo nei territori a presenza sporadica/assenza pregressa del Cinghiale (Aree A), finalizzata all'eradicazione

Descrizione: attività finalizzate alla tempestiva individuazione e **rimozione di cinghiali** in tutte le aree a presenza sporadica/assenza pregressa del cinghiale, sulla base della segnalazione di segnalazioni dirette, danni alle produzioni agricole, incidenti stradali.

Indicatore efficacia:

- capi abbattuti rispetto alle segnalazioni [N. capi abbattuti/segnalazioni] > 1

Priorità: Medio/Alta

Disciplinare tecnico-operativo per il controllo del cinghiale

- Con D.D.R. n. 412 del 17 dicembre 2024 è stato approvato il **disciplinare tecnico-operativo** per il controllo del cinghiale in Veneto.
- Con tale provvedimento sono state riassunte le procedure già contenute nel PRIU e nei suoi aggiornamenti con l'obiettivo di approvare un testo unificato e di facile lettura, con riguardo anche a quelle relative al trattamento delle carcasse e destinazione dei cinghiali abbattuti.
- Con il presente disciplinare sono state ottimizzate le procedure di **comunicazione delle uscite** in controllo e di rilascio del consenso/autorizzazione.
- Con il presente disciplinare, da inviare a ciascun coadiutore autorizzato, è stata prevista la realizzazione di una *app* per la gestione degli interventi.

Tecniche di prelievo in controllo

Per il prelievo a scopo di controllo sono previsti esclusivamente:

1. interventi di cattura tramite **recinti di cattura fissi o mobili**, con successivo abbattimento del capo;
2. interventi di abbattimento in **forma individuale** e in **forma collettiva (girata, con un solo cane limiere abilitato)**, da **appostamento (punto di sparo fisso o mobile)** e in **forma vagante c.c. «alla cerca»**, con l'uso di arma da fuoco (ai fini di garantire la selettività l'arma deve essere munita di cannocchiale di mira ed è consentito l'utilizzo del visore notturno) e con **uso dell'arco**.

Sono invece vietati:

1. le forme di prelievo in battuta e in **braccata**;
 2. **l'utilizzo dei cani da ferma e segugi**, fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata e da traccia;
 3. **l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito**, con l'esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati dalla Vigilanza Venatoria.
- **TUTTE LE ARMI UTILIZZATE DURANTE IL CONTROLLO DEVONO ESSERE A CANNA RIGATA (CARABINE) A PRESCINDERE DAL TIPO DI TECNICA PRATICATA (legge n. 101/2024 di modifica della legge n. 157/1992)**

Punti di sparo fissi e mobili

- I punti fissi di sparo devono essere **autorizzati dalla Struttura regionale** territorialmente competente, a seguito della verifica dei **requisiti di sicurezza del tiro** da parte della Polizia provinciale.
- I punti di sparo mobili non abbisognano dell'autorizzazione regionale, e comunque il loro utilizzo deve essere di volta in volta **comunicato alla Polizia provinciale**. Nel caso di punti mobili di sparo all'interno di **zone vietate alla caccia** (ZRC, oasi, foreste demaniali ed integrali) è necessaria l'acquisizione dell'**autorizzazione** da parte della Polizia provinciale, sentita la Regione.
- La Regione ha previsto un apposito **modulo** per l'istanza di allestimento del punto fisso di sparo. La Polizia provinciale ha predisposto l'apposito modulo di comunicazione del punto mobile di sparo.

Prelievo alla cerca e con l'arco

- **CERCA**: si tratta di una forma di prelievo individuale, in forma «**vagante**», da realizzare nel corso delle uscite autorizzate per la caccia di selezione, ad opera del cacciatore nominalmente autorizzato.
- Per quanto riguarda il **prelievo con l'arco**, occorre essere in possesso **dell'abilitazione specifica** (caccia di selezione con l'arco). Per il prelievo sono da considerare come vincolanti distanze di tiro di circa 15-20 m per l'arco ricurvo e di 25-30 m per l'arco compound, con una soglia di abilitazione, nell'ambito di prove di tiro, riferita alla centratura di un'area vitale su sagome di cinghiale nell'80% dei casi su serie di almeno 5 tiri.

Soggetti autorizzati al controllo

1. Personale della **Polizia provinciale**, che coordina l'intera attività e potrà avvalersi delle **guardie forestali e dagli agenti di polizia municipale** muniti di licenza di caccia.
2. Operatori abilitati quali "**cacciatori e coadiutori nel controllo del cinghiale**" abilitati a seguito della frequenza di un corso di 18 ore e del superamento di una prova scritta d'esame.
3. Operatori anche se non abilitati da utilizzare esclusivamente quale supporto nel prelievo da appostamento con funzione di "**manovalanza**".
4. Operatori deputati alla gestione degli impianti di cattura all'uopo autorizzati.
5. **Proprietari e conduttori dei fondi interessati** purchè abilitati quali "**cacciatori e coadiutori nel controllo del cinghiale**".
6. **Conduttori di cane limiere**, già in possesso della qualifica di "**cacciatore e coadiutore nel controllo del cinghiale**" abilitato a seguito della frequenza di apposito corso e del superamento del relativo esame scritto.
7. **Bioregolatore**: cacciatore/coadiutore di cinghiale in possesso di ulteriore formazione in materia di trattamento delle carcasse. Funzione da definire, ancorchè prevista dalla normativa statale vigente.
8. **Cane limiere abilitato da un giudice ENCI**: il PRIU non prevede la deroga all'obbligo di abilitazione del cane.

Soggetti autorizzati al controllo

Nel territorio compreso in Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati allo svolgimento del Piano di controllo, sono rappresentati:

1. **personale dipendente dell'Ente Parco**, dell'area naturale protetta o **soggetti dagli stessi autorizzati** (con preferenza ai **cacciatori** muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente);
2. operatori (**coadiutori**) muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di **formazione**;
3. **soggetti privati residenti nel territorio tutelato** che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area;
4. **Corpi o Servizi di polizia provinciale** che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area.

Albo dei soggetti autorizzati

- La Regione provvede alla predisposizione di un **Albo**, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale.
- La Regione provvede anche alla predisposizione di un apposito **disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore**, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
- Sia per l'albo che per il disciplinare **mantengono ancora la validità i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i relativi disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo PFVR 2022-2027 (01/02(2022),**
- I coadiutori che partecipano al controllo con arma da fuoco, **per il mantenimento della qualifica**, devono svolgere **una prova di tiro a cadenza almeno triennale**.
- I coadiutori non devono essere in possesso di **cause ostative** al controllo, trattandosi di «**attività di pubblico servizio**».
- Il PRIU, aggiornato con la DGR n. 251/2024, prevede nel controllo la figura del «**bioregolatore**» da registrare in un apposito **elenco** dal quale si potrà attingere per il contenimento sul territorio nazionale.

Periodi di intervento in controllo

- Il controllo, in ragione delle finalità per cui è previsto, può essere effettuato per tutto il periodo dell'anno e senza limiti di orario.
- Il controllo non è più legato alla presenza di danni in agricoltura, in quanto l'obiettivo principale è la riduzione della popolazione per la prevenzione nei confronti della PSA.
- Prioritariamente il controllo viene praticato all'aspetto e con gli impianti di cattura e solo in casi particolari con la tecnica della girata.
- Il controllo è consentito in ogni giorno della settimana previa comunicazione dell'uscita da parte della Polizia provinciale e riscontro della stessa mediante tacito assenso.

Metodiche di controllo consentite

- Sono consentite nella girata in controllo solo le armi ad **anima rigata e con un solo cane necessariamente abilitato**.
- Le **altane** sono regolamentate da apposita legge regionale e, qualora utilizzate contemporaneamente nell'attività di controllo, devono essere **distanziate di almeno 500 m in linea d'aria**. Fra una **girata** e l'altra la distanza deve essere di almeno **1.500 m**.
- Il controllo da appostamento è consentito anche nelle **ore notturne**, anche con l'utilizzo **di fonti luminose** (non per ricercare l'animale ma solo per garantire maggiore sicurezza) **e del visore notturno**.

Modalità organizzative

- Tutti i soggetti impegnati nell'attività di controllo del cinghiale devono essere **abilitati quali "coadiutori"**.
- Sono invece esclusi dal possesso della sopraccitata abilitazione i proprietari/conduttori dei fondi interessati da danni che utilizzano recinti di cattura.
- **L'abilitazione è necessaria per la partecipazione al piano di controllo**, purchè accompagnata dal possesso dei necessari requisiti e dalla domanda di disponibilità alla partecipazione trasmessa alla **Struttura regionale di Verona**.
- **La Struttura regionale territoriale autorizza i coadiutori** abilitati che hanno dato la propria disponibilità allo svolgimento del piano di controllo.
- **L'allestimento dei punti fissi di sparo e l'installazione dei chiusini e recinti di cattura** devono essere autorizzati dalla Regione su richiesta dell'interessato.
- L'autorizzazione allo **svolgimento degli interventi** da parte dei soggetti titolati è rilasciata invece dal **Comando della Polizia provinciale**, quale soggetto «coadiutore» individuato dalla LR 50/1996. In merito è previsto il tacito assenso sul **calendario delle uscite** dagli stessi presentato.

Modalità organizzative

- Il PRIU prevede la possibilità in ogni momento di intervenire in controllo, anche quindi **in assenza di danni alle colture agricole**. La presenza di danni comunque costituisce un ulteriore requisito per l'intervento.
- **Il programma viene predisposto dal coadiutore o dall'ATC/CA e va inviato alla Polizia provinciale**, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'intervento più prossimo. Anche l'esito dell'intervento va comunicato alla Polizia.
- La **rendicontazione periodica** dell'attività svolta, con relativi risultati, va trasmessa periodicamente alla Struttura regionale territoriale e alla Polizia provinciale.

Modalità organizzative

Nel caso i cui gli istituti venatori non effettuino gli interventi di controllo agli stessi assegnati, o qualora gli stessi risultino insufficienti, la Polizia provinciale di concerto con la Struttura regionale territoriale, in **via sussidiaria provvederà ad autorizzare i coadiutori e a programmare ed effettuare gli interventi** avvalendosi degli stressi o di eventuali operatori abilitati dalla stessa individuati.

Organizzazione degli interventi

- Gli AA.TT.C., i Comprensori alpini, i concessionari delle A.F.V. e i proprietari/conduttori dei terreni interessati da danni **programmano e organizzano** i piani di controllo.
- I programmi devono contenere l'indicazione del sito dell'appostamento, i nominativi dei soggetti deputati al controllo e le date/orari di intervento.
- La struttura regionale territoriale provvede, in assenza di cause di esclusione temporanea dall'accesso all'attività di controllo, alla **formale autorizzazione nominale di ciascun operatore** abilitato (qualora non lo fosse già).
- Assieme alla Polizia provinciale, la struttura regionale territoriale definisce la **collocazione della postazione di sparo e provvede al rilascio della relativa autorizzazione dopo aver effettuato le necessarie verifiche**.
- L'istituzione di un punto di sparo è subordinata al **consenso da parte del proprietario/conduttore** del fondo interessato. Per il **punto mobile di sparo**, invece, è sufficiente la **comunicazione scritta** alla Polizia provinciale su apposita modulistica.
- Nel caso la postazione di tiro fosse collocata sui **fondi confinanti** o vicini sarà cura del coadiutore **acquisire il consenso dei relativi proprietari** da attestare mediante autocertificazione.

Modulistica disponibilità al controllo del cinghiale e autorizzazione punto fisso di sparo

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa "Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria"
Sede territoriale di Verona
Via San Giacomo 25 – 37135 Verona
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: disponibilità a partecipare a titolo gratuito ai piani regionali di controllo del cinghiale sul territorio della provincia di Verona – istanza rilascio autorizzazione personale.

Il sottoscritto..... nato a
il..... residente a
via..... codice fiscale.....
n. tel..... e-mail (o p.e.c.).....
licenza di caccia n..... rilasciata dalla Questura di.....
in data.....

si rende disponibile a partecipare, quale "cacciatore e coadiutore nel controllo del cinghiale", a titolo gratuito, alle operazioni di controllo del cinghiale sul territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia/Comprensorio alpino/AFV

tal fine, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a fatti, stati, qualità e certificazioni, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

DICHIARA (barrare la casella corrispondente)

1	di essere abilitato quale "cacciatore e coadiutore nel controllo del cinghiale" con provvedimento della Provincia di Verona/Regione del Veneto n°..... del.....	SI	NO
2	di essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e di aver annualmente provveduto a corrispondere gli importi stabiliti per la validità della licenza di caccia (tassa concessione governativa) e di essere in possesso di idonea assicurazione atta a coprire i rischi derivanti dalle operazioni di controllo previste dall'art. 19 L. 157/92 e dall'art. 17 L.R. V. 50/93;	SI	NO
3	di essere a conoscenza dei contenuti delle direttive tecniche ed operative approvate dalla Regione del Veneto/Provincia di Verona, in relazione alle specie oggetto di controllo, e di accettarle con sottoscrizione della presente;	SI	NO
4	di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subito, durante le operazioni di controllo con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione del Veneto, alla Provincia e agli operatori del Corpo di Polizia Provinciale;	SI	NO
5	la veridicità di dati, informazioni e generalità riportati in premessa alle presenti dichiarazioni.	SI	NO
6	di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo.	SI	NO

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa "Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria"
Sede territoriale di Verona - Via San Giacomo 25 – 37135 Verona
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'allestimento del "punto di sparo fisso" - Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera", Allegato C, punto 2.2., approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022.

Il sottoscritto..... nato a il.....
residente..... via/piazza..... n.....
Codice fiscale..... tel.....
Abilitazione controllo cinghiale provved. n°..... del..... rilasciata da.....
Autorizzazione al controllo del cinghiale nota n°..... del..... rilasciata da.....
e-mail o PEC.....

CHIEDE

☐ In qualità di proprietario/conducente del fondo ☐ in qualità di operatore nel controllo del cinghiale

di essere autorizzato, per l'attuazione del Piano regionale di controllo del cinghiale (PRIU) approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, all'allestimento del "punto di sparo fisso" in loc.....

nel comune di..... foglio n..... mappali.....
coordinate geografiche N..... coordinate geografiche E.....

(acquisibili ad es. mediante uso di app Google Maps/Apple Maps inserendo un segnaposto nel punto interessato)

sito in: ☐ territorio cacciabile ☐ Oasi ☐ Riserva demaniale/Foresta integrale ☐ ZRC

☐ Zona di rispetto ☐ Parchi ☐ ZSC ☐ ZPS

DICHIARA

☐	di essere a conoscenza dei contenuti dei disciplinari e delle direttive tecniche approvate dalla Regione del Veneto con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, allegati A e C e di accettarle con la sottoscrizione della presente;
☐	di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subito, durante le operazioni di contenimento con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione del Veneto e agli operatori del Corpo di Polizia Provinciale;
☐	che il punto di sparo è idoneo e conforme alla normativa vigente in materia venatoria, urbanistico-edilizia, paesaggistica e in materia di sicurezza (con un posizionamento stabile con sparo verso il basso così da escludere rischi per operatori e terzi), in quanto rispetta le prescrizioni previste dall'art. 20bis della L.R. n.50/93;
☐	che nell'allestimento del punto di sparo sono state valutate tutte le necessarie ed indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento a: presenza di un adeguato arco visuale per gli operatori, individuazione delle possibili traiettorie di tiro, adozione misure di sicurezza per gli operatori che utilizzeranno l'appostamento, impossibilità di accesso a soggetti non autorizzati;
☐	la veridicità di dati, informazioni e generalità riportati in premessa alle presenti dichiarazioni.
☐	che il punto di sparo non ricade su habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/Cee;

Funzioni dei coadiutori e conduttori

1. Comunicano per iscritto alla Struttura regionale competente la propria **disponibilità** a partecipare alle operazioni di controllo ai fini del rilascio della relativa **autorizzazione da parte della Regione**.
2. Comunicano per iscritto all'ATC/CA il **calendario delle uscite** con l'indicazione delle date, località, operatori coinvolti per il rilascio **dell'autorizzazione da parte della Polizia provinciale**.
3. Concorrono alla **tabellazione**.
4. Provvedono a **denunciare l'uscita**.
5. Provvedono alla **compilazione della scheda** prevista per la consegna dei capi al macello.
6. Provvedono all'apposizione del **contrassegno** sull'arto posteriore.
7. Provvedono alla compilazione della **scheda biometrica**.
8. Provvedono al **trasferimento della carcassa** al macello (o al centro di raccolta).
9. Preparano le **mandibole** per la successiva valutazione.
10. **I conduttori/capocaccia devono inoltre informare gli operatori alle poste circa le necessarie disposizioni in materia di sicurezza.**

Potenziamento dell'utilizzo di recinti di cattura

Azione G4: Promuovere l'utilizzo dei recinti di cattura nelle aree idonee ad alta densità di cinghiali e nelle aree protette

Descrizione: Collocazione di almeno due recinti di per ciascuna delle province interessate dalle Aree B e C.

Indicatore efficacia:

- recinti installati [N.] > 10

Priorità: Medio/Alta

I recinti di cattura (chiusini) vengono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'interessato (agricoltore/ATC o CA). A tal proposito è stata predisposta apposita modulistica. Nell'istanza deve essere anche indicato il coadiutore che dovrà effettuare l'abbattimento dei cinghiali catturati.

La Regione ha stipulato una convenzione con le Organizzazioni agricole per l'assegnazione e gestione di chiusini e recinti di cattura, alle stesse affidati tramite Veneto Agricoltura.

Recinti di cattura e chiusini

- I recinti di cattura fissi o mobili (chiusini) rappresentano il metodo preferenziale di controllo del cinghiale nelle oasi, ZRC e nei parchi.
- Le catture possono essere effettuate anche con trappole costituite da **gabbie (chiusini) e da recinti di cattura autorizzati dalla Struttura regionale territoriale** per essere dotati di apposito **contrassegno identificativo**.
- CON NOTA PROT. N. 72620 del 20/08/2024 IL MINISTERO DEGLI INTERNI HA DATO PARERE POSITIVO ALL'ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI CATTURATI CON I SISTEMI DI CATTURA MEDIANTE CARABINA CALIBRO 22 L.R. DA PARTE DI OPERATORI IN POSSESSO DI PORTO DI FUCILE.
- Ciascun operatore autorizzato potrà essere affidatario di non più di **3 chiusini**.
- I chiusini devono essere dotati di **tamponature laterali** con legno o materiale vegetale con lo scopo, sia di **schermare il campo visivo** dei cinghiali catturati per contenere lo stress degli animali dovuto alla vicinanza con l'uomo, sia di **limitare le sofferenze del capo catturato** nel tentativo di uscire dal chiusino.
- Vanno attivati con **esche alimentari** e vanno controllati ogni giorno almeno due volte.
- I chiusini possono essere di **proprietà pubblica o privata**. In tutti i casi il loro utilizzo deve essere normato da apposito disciplinare.
- L'abbattimento dei cinghiali catturati può essere effettuato dalla Polizia provinciale o dalla guardia volontaria dell'AFV o da un coadiutore autorizzato dalla Regione. .
- Gli abbattimenti devono essere **rendicontati** costantemente.

Modulistica per rilascio autorizzazione all'installazione del chiusino o di altro sistema di cattura

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa "Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria"
Sede territoriale di Verona
Via San Giacomo 25 – 37135 Verona
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla detenzione e utilizzo di chiusini e/o trappole per la cattura di cinghiali - Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera", Allegato C, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022.

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
residente..... via.....
Codice fiscale..... tel.....
e-mail o PEC.....

DICHIARA

1	di essere a conoscenza dei contenuti delle direttive tecniche approvate dalla Regione del Veneto con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 e di accettarle con la sottoscrizione della presente istanza;
2	di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subito, durante le operazioni di contenimento con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Regione del Veneto e agli operatori del Corpo di Polizia Provinciale;
3	la veridicità di dati, informazioni e generalità riportati in premessa alle presenti dichiarazioni.

IN QUALITA' DI (barrare con una "X" la voce che interessa e specificare il tipo di soggetto richiedente):

☐ proprietario/conducente del fondo ☐ Altro soggetto.....
(In tal caso è necessario acquisire il consenso scritto del proprietario/conducente del fondo da allegare alla presente istanza)

CHIEDE

di essere autorizzato a partecipare al Piano regionale di controllo del cinghiale (PRIU) e a detenere e utilizzare

n. _____ ☐ recinti da cattura (c. d. "chiusini") n. _____ ☐ gabbie/trappola

per la cattura dei cinghiali sui fondi siti in loc. _____ nel comune di

_____ foglio n. _____ mappali

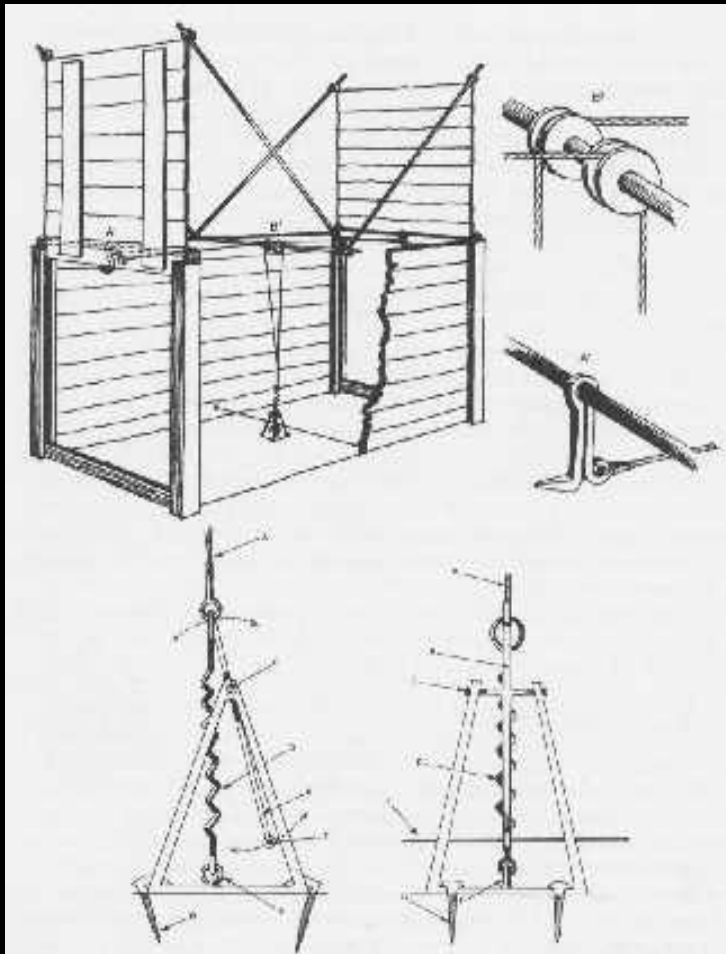
coordinate geografiche N _____ coordinate geografiche E _____

sito in: ☐ ATC/CA ☐ Azienda faunistico-venatoria ☐ Oasi ☐ Riserva demaniale/Foresta integrale

☐ ZRC ☐ Zona di rispetto ☐ SIC/ZPS

a tal proposito allego schema del chiusino con indicazione delle sue caratteristiche e relative fotografie e la planimetria su scala 1:25.000 e 1:2.000 indicante l'ubicazione del chiusino

Trappole per cinghiali



Recinti di cattura



Trappola tipo «Pig Brig»

La trappola «**Pig Brig**» è stata sviluppata negli Stati Uniti per il contenimento degli impatti da suidi alle attività agricole e antropiche.

Si tratta di una **rete tenuta sospesa da pali in ferro e tiranti**. Al di sotto della rete viene somministrato del **cibo per alcuni giorni** in modo da abituare gli animali.

La rete poi viene abbassata: i cinghiali **riescono ad entrare, sollevando la rete con il muso, ma non ad uscire** in quanto gli animali vi poggiano sopra con le zampe essendo la stessa ripiegata all'interno.



Dispositivi di fototrappolaggio

- L'acquisizione, la gestione e la conservazione di immagini e/o video realizzati attraverso i dispositivi di fototrappolaggio devono essere svolte solo per il perseguimento dei compiti istituzionali assegnati all'operatore responsabile dello strumento di cattura, al fine della cattura, a scopo di controllo dei cinghiali.
- Tuttavia può accadere che l'accesso accidentale nelle zone sorvegliate con videotrappole, da parte di persone fisiche, comporti la raccolta e la registrazione di video e/o immagini degli interessati.
- Si dovrà pertanto **avvisare tramite appositi cartelli**, prima di effettuare l'ingresso nel raggio di azione delle fototrappole, che stanno per accedere ad una zona sorvegliata mediante fototrappole.
- Le immagini e/o video raccolti dalle fototrappole **non potranno essere diffusi né divulgati, ma cancellati** in quanto non pertinenti alle finalità perseguite.
- Nelle ipotesi di accidentale acquisizione di immagini e/o video di persone fisiche, gli operatori responsabili dello strumento di cattura, assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per conto della Regione Veneto che li ha autorizzati, col **compito di cancellare immediatamente le immagini e/o video, eccetto il caso di notizie di reato.**



Altre attività previste dal PRIU

Azione G5: Intensificare la sorveglianza passiva finalizzata al rinvenimento delle carcasse di cinghiali morti per incidente stradale o altra causa diversa dall'abbattimento. Potenziamento dell'attività di ricerca da sottoporre alle previste analisi in tutto il territorio regionale.

Azione G6: Istituzione di un monitoraggio sistematico su percorsi predefiniti per intensificare la sorveglianza passiva (ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti) sulla Peste Suina Africana. Individuazione nelle Aree B e C a presenza consolidata del cinghiale di transetti di riferimento a percorrenza periodica per la ricerca di carcasse di cinghiali non abbattuti, sulla base della disponibilità di personale che ne assicuri l'effettuazione.

Azione G7: Sorveglianza passiva negli allevamenti domestici. Posto l'obbligo di controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi del territorio regionale, in aggiunta alla quota minima di suini da campionare (n. 2 capi morti in allevamento/settimana/Az.ULSS), è previsto di effettuare campionamenti mirati nelle seguenti tipologie di allevamenti:

- allevamenti di tipologia semibrado;
- allevamenti nelle aree identificate a maggior rischio PSA.

Azione G8: Organizzazione preventiva delle attività da mettere in atto nel caso di rinvenimento di positività (focolaio) in territorio regionale o in regioni limitrofe, conformemente alle Linee guida e disposizioni nazionali vigenti Definizione dei responsabili e delle modalità attuative delle misure di controllo da applicare in caso di coinvolgimento del territorio regionale in zona infetta o zona soggetta a restrizione, a seguito dell'evidenza di nuovi focolai di PSA.

Attività gestionali integrative

- Azione GI1: **Regolamentazione del foraggiamento a scopo «attrattivo»** e attività di contrasto delle pratiche illecite di foraggiamento «di sostegno» e dell'immissione di cinghiali in natura.
- Azione GI2: Azioni gestionali ad integrazione del prelievo: **«metodi ecologici»** (uso di strumenti di prevenzione dei danni).
- Azione GI4: Sviluppo di progetti pilota per la sperimentazione di modelli di filiera corta per la **gestione, lavorazione e commercializzazione delle carni dei cinghiali abbattuti** in regime di controllo.

Altre attività del PRIU

- Azione MI1: Implementazione di un'applicazione per la **raccolta diretta dei dati** sul controllo del cinghiale tramite **telefono cellulare**.
- Azione MI2: Istituzione di un sistema centralizzato per la raccolta dei **dati relativi agli incidenti stradali** causati da ungulati selvatici, con particolare riferimento al cinghiale.
- Azione C2: **Formazione degli operatori** addetti all'attività di controllo nelle Province e Aree protette regionali.
- Azione C3: **Informazione** ai portatori di interesse e alla cittadinanza sui **rischi connessi alla PSA** e sulle azioni messe in atto per prevenirla.
- Azione C4: Formazione di **unità cinofile** addestrate al **rilevamento di carcasse di cinghiale**, con la collaborazione di ENCI.

Norme di sicurezza

Norme di sicurezza

- Spetta agli operatori il rispetto tassativo delle più rigorose **norme di sicurezza** nell'uso delle armi e di prudenza assoluta nello svolgimento degli interventi, **liberando** pertanto la Regione, la Polizia provinciale, l'ATC/CA e AFV da **ogni responsabilità** correlata a tale libera volontaria partecipazione.
- Gli operatori abilitati al controllo, a seconda del ruolo assunto, si assumeranno ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti.

Norme di sicurezza

- I cacciatori che partecipano agli interventi devono essere a conoscenza dei contenuti del piano di controllo.
- Ciascun operatore dovrà sottoscrivere il disciplinare predisposto dalla Struttura regionale competente contenente gli obblighi a suo carico e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
- Nel caso della girata la responsabilità della “formazione” compete al **conduttore/caposquadra** che pertanto dovrà essere stato adeguatamente formato. Nel caso di caccia non è prevista tale formazione.
- Ai soggetti autorizzati è consentito **l'uso di torce elettriche** ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.

Norme per l'utilizzo corretto dell'arma

➤ L'arma è lo strumento con cui il cacciatore effettua il prelievo, ed è uno strumento indubbiamente pericoloso; è quindi opportuno che si osservino alcune fondamentali norme di sicurezza:

- 1) occorre verificare sempre le **condizioni di efficienza** dell'arma, ed in particolare che la canna sia completamente libera;
- 2) le operazioni di **caricamento o scaricamento dell'arma** vanno effettuate puntando la canna verso il terreno e in direzione opposta ad altre persone eventualmente presenti;
- 3) l'arma va **caricata solo quando necessario**, non si porterà mai quindi l'arma carica all'interno di automezzi;
- 4) in caso che il colpo faccia "cilecca", nella maggior parte dei casi la responsabilità sarà di una percussione inefficace, ma è buona norma attendere un po' prima di ricaricare l'arma, per evitare che il colpo esploda, malauguratamente, ad otturatore aperto.

Abbigliamento

Durante la girata tutti devono indossare sopra gli altri capi di abbigliamento, una giacca, giubbotto, **gilet di colore arancione**, oltre che indossare un **cappello** anch' esso arancione.



Comportamenti da adottare

L'arma utilizzata deve essere portata rigorosamente nel **fodero scarica** e caricata solo nel sito prescelto per il prelievo. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma va tenuta in **sicura**.



Comportamenti da adottare durante la girata

- Gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se **sopraggiunge di fronte**, nella **“V”** assegnata dal conduttore (ove **il vertice è l'operatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore**): per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente **vietato girarsi per sparare da dietro**, o comunque in qualsiasi diversa direzione.

Accessori del fucile

E' ammesso, anche nella girata, l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso.

Sono consentiti i visori notturni installati sulle armi, durante la caccia e il controllo.



Quando tirare



Il tiro deve essere eseguito quando il cinghiale è **completamente visibile** e chiaramente distinguibile e qualora l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri (**tiro dall'altro verso il basso**).

Divieti e limiti di tiro

1. E' vietato tirare in **direzione di strade**, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua.
2. E' vietato tirare in situazioni atmosferiche, quali **nebbia o pioggia fitta**, che comportano una diminuzione della visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza.
3. E' vietato tirare in condizioni di **scarsa luminosità** nell'ottica.
4. E' vietato tirare verso il bersaglio, qualora vi sia il dubbio che possano esserci **persone lungo la traiettoria del proiettile** o qualora non venga garantita al proiettile una adeguata traiettoria dall'alto verso il basso.
5. Su **animali fermi** la massima distanza di tiro è fissata in **150 m**, distanza ridotta **a 70 m** in caso di cinghiali in **movimento**.

Comportamenti in sicurezza

- Qualora l'animale venga abbattuto o ferito, gli operatori alle poste devono **informare immediatamente il conduttore** o capocaccia e **non dovranno assolutamente abbandonare le poste** fino a quando non avranno ricevuto disposizioni da questi ultimi.
- All'orario di chiusura della girata, l'operatore **deve scaricare l'arma** nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica e nel fodero.
- L'eventuale spostamento del cacciatore con arma carica deve essere disposto dal conduttore.

**Adempimenti
previsti dopo
l'abbattimento**

Cosa fare dopo l'abbattimento

Gli adempimenti successivi all'abbattimento consistono in:

- 1) Segnatura del capo sul tesserino venatorio**
- 2) Apposizione al tendine di Achille del contrassegno**
- 3) Pulitura della carcassa (dissanguamento, asportazione visceri)**
- 4) Compilazione della scheda biometrica**
- 5) Raffreddamento della carcassa**

Raccolta dati biometrici

- Per ogni capo abbattuto devono essere raccolti i **principali dati biometrici** riguardanti il tipo di caccia praticato, il sesso, la classe d'età, la lunghezza totale, la larghezza del corpo il peso, il numero di capezzoli.
- La **scheda compilata** dal soggetto abbattitore (e dal conduttore) va poi consegnata al Compensorio, ATC o AFV per la relativa **rendicontazione**.
- Può essere previsto dall'ATC/CAC il ricorso a **personale formato per le misurazioni biometriche** e compilazione scheda biometrica

Destinazione della carcassa: differenze tra caccia e controllo

- A seconda se si tratta di caccia o di controllo gli adempimenti a carico del cacciatore/conduuttore, successivi all' abbattimento sono diversi....anche se non molto.
- Le differenze sono dovute fondamentalmente alla **diversa destinazione della carcassa**.
- Il PRIU aggiornato con DGR n. 251/2024 ha previsto l'obbligo dell'esame della *Trichinella* anche per i capi abbattuti in caccia....oltre che in controllo.

Destinazione della carcassa in caso di caccia

I capi prelevati nell'ambito della caccia appartengono a chi li ha abbattuti, che può disporre:

- a) Autoconsumo (da comunicare all'ASL entro 12 ore per consentire l'esame trichinoscopico da svolgersi preferibilmente presso un centro di sosta);
- b) Cessione di 4 capi adulti/anno (o 8 cinghiali giovani di peso minore di 45 kg) a terzi con obbligo dell'esame trichinoscopico presso un centro di lavorazione della selvaggina. **TRATTASI DELLA CESSIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA.** In questo caso il conferimento deve essere accompagnato dalla **dichiarazione di provenienza della carcassa** da compilare a cura del cacciatore.
- c) **Cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato (vedi lett. b).**

Dichiarazione di provenienza delle carcasse e delle carni di selvaggina ai fini della cessione diretta di piccoli quantitativi.

*Il modulo va
compilato in **triplice**
copie: una copia per il
cacciatore, una copia
per il destinatario
della carcassa, una
copia per il Servizio
Igiene Alimenti di
origine Animale
dell'ASL competente
per territorio*

Allegato 1

Modello 1

Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della cessione diretta di piccoli quantitativi

Data..... Dichiarazione n°

Il sottoscritto CF

residente nel Comune di..... Provincia

vian.

dichiara che le ☐ carcasse/ ☐ mezzene/ ☐ i quarti/ ☐ i terzi di mezzena, di seguito elencate/i provengono da animale/i:

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)

abbattuto/i in data..... alle ore in comune di localitàeventuale passaggio al centro di raccolta sito in dal al

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)

abbattuto/i in data..... alle ore in comune di localitàeventuale passaggio al centro di raccolta sito in dal al

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)

abbattuto/i in data..... alle ore in comune di localitàeventuale passaggio al centro di raccolta sito in dal al

Le carni di cinghiale sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle in data con esito favorevole come da rapporto di prova n. del del laboratorio

Il/i suddetto/i ☐ capo/i o le ☐ carni vengono ceduti a:

Ragione Sociale o generalità

Comune Via

In data

Firma del dichiarante

Modulo da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per ogni destinatario della carcassa/delle carni.

Una terza copia deve essere inviata, se stabilito dalla disciplina della regione/PA di destinazione, in forma cartacea o per via informatica, al Servizio Igiene Alimenti di origine Animale dell'ASL competente sul territorio del dettagliante che riceve la carcassa/carni.



Destinazione carcassa in caso di controllo

- La fauna abbattuta durante l'attività di controllo **appartiene alla Regione** e non al cacciatore come nel prelievo venatorio.
- Il capo abbattuto durante il controllo deve essere interamente destinato alla **commercializzazione dopo essere stata esaminata e trattata da un centro di lavorazione della selvaggina**: macello riconosciuto dal servizio veterinario competente. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IL CAPO ABBATTUTO VIENE ASSEGNATO AL SOGGETTO ABBATTITORE PER IL SOLO AUTOCONSUMO DOPO L'ESAME TRICHINOSCOPICO.
- Il centro di lavorazione effettuate le analisi previste provvede allo smaltimento delle parti (visceri, pelle, testa, arti) non commercializzate.
- In caso di **autoconsumo** è consentito il trasferimento della carcassa ad un **centro di sosta o di raccolta** riconosciuto, ove effettuare l'esame trichinoscopico: tale struttura deve essere dotata di un **cella frigorifera**, avere un **lavandino con acqua corrente fredda e calda**, avere **pareti e pavimento lavabile** ed essere provvista di contenitori in plastica per la raccolta dei vari reperti e visceri.

Destinazione carcasce e loro tracciabilità -1

- Gli adempimenti in materia sanitaria successivi all'abbattimento in controllo del cinghiale sono stabiliti dalla DGR n. 251 del 13 marzo 2024, Allegato A, capitolo 9, con particolare riferimento alla destinazione delle carcasce ed alla loro tracciabilità.
- I cinghiali abbattuti, qualora non abbiano manifestato comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non presentino modificazioni patologiche o contaminazioni per le quali sia prevista l'esclusione del consumo umano, potranno avere le **seguenti destinazioni**, purché vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
- i capi abbattuti sono ceduti all'operatore, a titolo di rimborso spese, previo sostegno, da parte dello stesso, delle spese veterinarie e degli eventuali altri relativi oneri;
- i capi di cui l'abbattitore non richieda l'assegnazione, i capi investiti e i capi abbattuti dai Corpi/Servizi di Polizia provinciale possono essere ceduti agli AATC/CA in cui è avvenuto l'abbattimento, previo pagamento delle spese veterinarie e di tutti gli altri relativi oneri;
- tutti i cinghiali abbattuti devono essere dissanguati immediatamente e privati dello stomaco e dell'intestino nel più breve tempo possibile; tali visceri devono essere controllati per verificare che non vi siano alterazioni macroscopicamente evidenti. È altresì compito del soggetto abbattitore assicurare il corretto raffreddamento della carcassa;
- ai fini della tracciabilità, le carcasce devono essere identificate con fascette inamovibili numerate, come da indicazioni contenute nel successivo paragrafo 6 "Disposizioni di carattere generale";

Destinazione carcasce e loro tracciabilità -2

- le carcasce le cui carni sono destinate esclusivamente all'autoconsumo devono essere portate, nel più breve tempo possibile, al Centro di raccolta o, qualora non presente, direttamente presso l'abitazione dell'abbattitore. Entro 12 ore dall'abbattimento, il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento o il cacciatore formato che l'ha visionato devono comunicare al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio le informazioni sulla tracciabilità previste dalla DGR n. 251/2024 e contenute nella relativa scheda biometrica;
- tutte le carcasce di cinghiale, sia quelle destinate all'autoconsumo che alla cessione diretta, devono essere sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle eseguito gratuitamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Fatto salvo che per i cinghiali conferiti ad un "Centro di raccolta selvaggina cacciata", o ad un "Centro di lavorazione della selvaggina", in tutti gli altri casi, sarà cura del soggetto che ha effettuato l'abbattimento conferire all'IZS delle Venezie il campione da sottoporre all'esame per la ricerca delle trichinelle, rappresentato da non meno di 10 g di carne proveniente dall'arto anteriore e di non meno di 10 g di lingua o di diaframma;
- prima di destinare le carni del cinghiale abbattuto al consumo umano è necessario acquisire l'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della *Trichinella*;

Destinazione carcasse e loro tracciabilità -3

- le carcasse di cinghiale le cui carni sono destinate alla cessione diretta, nel rispetto dei “piccoli quantitativi”, pari a 4 cinghiali adulti all'anno oppure 8 cinghiali giovani del peso vivo inferiore a 45 kg, devono necessariamente conferire ad un Centro di raccolta o ad un Centro di lavorazione, senza essere scuoiate o subire lavorazioni ad esclusione dell'eviscerazione e del prelievo di campioni per le analisi. Il capo abbattuto può essere fornito direttamente dal cacciatore al dettagliante o al consumatore finale, intero, comunque eviscerato, oppure la carne può essere fornita ad uno stesso dettagliante o al consumatore finale in mezzena o in quarti i in terzi di mezzena, in osso;
- la cessione diretta della carcassa (o parte di essa) al consumatore finale deve essere accompagnata dalla compilazione, da parte del cacciatore formato, del Modello I (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagina 15 e 17) in triplice copia (una copia rimane al cacciatore, una copia al destinatario della carcassa, una copia all'AULSS competente sul luogo di abbattimento) e deve essere altresì accompagnata dall'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della *Trichinella*.

Recupero dei capi feriti

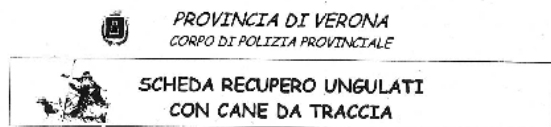
Abilitazione al recupero della fauna ferita

- La Provincia/Regione ha previsto anche l'istituzione di **unità cinofile da recupero** (oltre a quelle da limiere) costituite da conduttori abilitati e da cani abilitati.
- Sino al 2017 l'abilitazione al recupero e alla conduzione del cane limiere è avvenuta a seguito della partecipazione di un corso ed esami comuni. **A partire dal 2018 è stata prevista la separazione del loro percorso formativo.**
- **L'abilitazione del cane** invece risulta diversa ed è indirizzata esclusivamente alle **razze specifiche per traccia da sangue** e precisamente: segugio annoveriano, segugio bavarese, bassotto, terrier, bracco tedesco a pelo raso e pelo forte, segugio austriaco, segugio della foresta nera.
- Nelle more della riorganizzazione dell'abilitazione del conduttore cane da traccia, a livello regionale, si applicano le disposizioni già previste dalla Provincia di Verona.

Recupero dei capi feriti

- Il recupero degli ungulati feriti, cinghiale incluso, viene svolto da unità cinofile da traccia (conduttore e cane) abilitate al recupero della fauna ferita.
- In caso di ferimento va **sospesa immediatamente l'attività** e data comunicazione alla Polizia provinciale o ad un conduttore abilitato.
- Prima di iniziare il recupero e al termine dell'intervento va compilata la **denuncia di uscita da imbucare in cassetta**. Va altresì compilata la **scheda recupero di rendicontazione e completata quella biometrica** nell'apposita sezione.
- Il recupero è **autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio** (martedì e venerdì).
- Nelle **zone vietate alla caccia** il recupero deve avvenire solo previa preventiva comunicazione alla **Polizia provinciale** (oltre alla soprammenzionata denuncia di uscita).
- Le operazioni di controllo (o di caccia) non potranno proseguire sino a quando non venga dichiarato chiuso il recupero.

Scheda uscita recupero e tagliandi denuncia uscita



☐ CA. ☐ A.T.C. ☐ ALTRO: _____

LOC. e COMUNE _____ DATA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

CONDUTTORE (generalità) _____

NOME CANE _____ RAZZA _____

INTERVENTO RICHIESTO DA _____ IN QUALITA' DI _____

FERITA CAUSATA DA: ☐ ARMA ☐ INVESTIMENTO ☐ ALTRO _____

SPECIE _____ SESSO _____ CLASSE D'ETA' _____

FERITO DA _____ in data _____ ore _____

arma _____ cal. _____ distanza di tiro mt. _____

ambiente _____ condizioni meteo _____

reazioni al colpo e particolarità della fuga _____

ALTRO _____

ATTIVITA' DI RECUPERO: condizioni meteo _____ tracce rilevate sul colpo (sangue pelo-frammenti d'osso) _____ tracce rilevate sulla linea di fuga _____

seguito con cane: ☐ in cinghia ☐ libero ☐ sciolto a fine traccia

comportamento del cane: ☐ con voce ☐ senza voce ☐ ritorno

lunghezza della tracce mt. circa _____ letti n° _____ ambiente: _____

percorso: ☐ in salita ☐ in discesa ☐ saliscendi ☐ orizzontale

ESITO DELLA RICERCA DELL'ANIMALE: ☐ rinvenuto morto ☐ rinvenuto moribondo

☐ colpo di grazia ☐ ucciso dal cane ☐ fuggito ☐ non rinvenuto

rinuncia alla ricerca (cause) _____

NOTE: _____

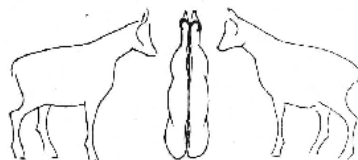
SEGNARE CON UNA X IL PUNTO

ESITO DELLA FERITA: se colpo d'arma, aggiungere:

E per indicare l'entrata,

U per l'uscita,

→ per indicare il percorso del colpo.



Firma _____

PROVINCIA DI VERONA

COMPENSO ALPINO DI _____

DATA _____ USCITA N. _____

ORA DI USCITA _____

CACCIA N. _____

RECUPERO AUTORIZZATO ☐ CAPO RECUPERO _____

CAPO RECUPERO _____

SPALI UTILI N. _____

LOCALITA' _____

ORA _____

N° 00560

PROVINCIA DI VERONA

COMPENSO ALPINO DI _____

DATA _____ USCITA N. _____

ORA DI USCITA _____

CACCIA N. _____

RECUPERO AUTORIZZATO ☐ CAPO RECUPERO _____

CAPO RECUPERO _____

SPALI UTILI N. _____

LOCALITA' _____

ORA _____

N° 00560

PROVINCIA DI VERONA

COMPENSO ALPINO DI _____

DATA _____ USCITA N. _____

ORA DI USCITA _____

CACCIA N. _____

RECUPERO AUTORIZZATO ☐ CAPO RECUPERO _____

CAPO RECUPERO _____

SPALI UTILI N. _____

LOCALITA' _____

ORA _____

N° 00560

**Revoca e sospensione
della qualifica di
cacciatore/coadiutore
di cinghiale e di
conduttore cane
limiere**

Sospensione delle qualifiche per violazioni durante l'esercizio venatorio

- **E' prevista la sospensione per 1 anno dall'attività di conduzione del cane limiere in caso:**
 - 1) Effettuazione delle uscite al di fuori della zona assegnata;
 - 2) Effettuazione dell'uscita al di fuori delle giornate e orari previsti;
 - 3) Mancata denuncia dell'uscita;
 - 4) Uscita con più operatori e cani.
- **E prevista la non assegnazione di cinghiali da appostamento per 1 anno in caso di:**
 - 1) Uscita senza consenso ATC/CA o AFV;
 - 2) Mancata imbucatura dei tagliandi di uscita
 - 3) La mancata consegna delle mandibole comporta l'esclusione dall'assegnazione dei capi per la caccia da appostamento e dallo svolgimento delle uscite per la girata, per un periodo di 30 giorni.
- **La squadra può disporre l'esclusione temporanea o permanente dalla squadra da parte del cacciatore che non si attenga alle disposizioni dallo stesso impartite.**
- **L'ATC/CA deve garantire uniformità nella previsione e applicazione delle eventuali penalità accessorie stabilite dalla squadra.**

Penalità accessorie in caso di violazioni durante l'attività di controllo

Il PRIU prevede la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione delle norme e delle direttive in esso contenute, oltre che a quelle previste dalla legge, da calibrare a seconda della loro gravità e reiterazione, in quanto viene a mancare il rapporto fiduciario fra coadiutore ed ente pubblico affidatario del servizio.